

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I Comunicazioni	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
96/C 180/01	Parere 2/94 della Corte 28 marzo 1996 (Adesione della Comunità alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)	1
96/C 180/02	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 marzo 1996 nel procedimento C-118/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del tribunale amministrativo regionale per il Veneto): Associazione Italiana per il World Wildlife Fund ea. contro Regione Veneto (Direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici — Divieto di cacciare determinate specie — Condizioni di esercizio del potere di deroga da parte degli Stati membri)	1
96/C 180/03	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 marzo 1996 nei procedimenti riuniti C-171/94 e C-172/94 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour du travail di Bruxelles): Albert Merckx e Patrick Neuhuys contro Ford Motors Company Belgium, SA (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimento — Nozione di trasferimento — Trasferimento di una concessione di vendita)	2
96/C 180/04	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 marzo 1996 nel procedimento C-192/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 10 di Siviglia): El Corte Inglés SA contro Cristina Blázquez Rivero (Effetto diretto delle direttive non attuate — Direttiva del Consiglio 87/102/CEE in materia di credito al consumo)	2
96/C 180/05	Sentenza della Corte 12 marzo 1996 nel procedimento C-441/93: (domanda di pronuncia pregiudiziale del Polymeles Protodikeio di Atene): Panagis Pafitis e a. contro Trapeza Kentrikis Ellados AE e a. (Diritto delle società — Direttiva 77/91/CEE — Modifica del capitale di una società per azioni bancaria — Efficacia diretta dell'art. 25, n. 1, e dell'art. 29, n. 3 della direttiva — Abuso di diritto)	3

(segue)

96/C 180/06	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 14 marzo 1996 nel procedimento C-275/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hof van Cassatie del Belgio): Roger van der Linden contro Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik (Convenzione di Bruxelles — Interpretazione dell'art. 47, punto 1 — Documenti che deve presentare la parte che chiede l'esecuzione — Obbligo di produrre la prova della notifica della sentenza — Facoltà di produrre la prova della notifica dopo la proposizione dell'istanza)	3
96/C 180/07	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 14 marzo 1996 nella causa C-315/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht di Bielefeld): Peter de Vos contro Stadt Bielefeld (Libera circolazione delle persone — Servizio militare — Vantaggio sociale)	4
96/C 180/08	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 14 marzo 1996 nella causa C-238/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Inadempimento — Direttiva 93/67/CEE — Valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze pericolose)	4
96/C 180/09	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 14 marzo 1996 nella causa C-239/95: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (Inadempimento — Trasposizione della direttiva 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi)	5
96/C 180/10	Sentenza della Corte 19 marzo 1996 nella causa C-25/94: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea (FAO — Convenzione in materia di pesca — Diritto di voto — Stati membri — Comunità)	5
96/C 180/11	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 marzo 1996 nel procedimento C-297/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État del Belgio): Dominique Bruyère e a. contro Stato belga (Medicinali veterinari — Direttive 81/851/CEE e 90/676/CEE)	6
96/C 180/12	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 marzo 1996 nella causa C-335/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht di Recklinghausen): Hans Walter Mrozek e Bernhard Jäger contro un'ammenda di natura amministrativa (Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada — Deroga per i veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana)	6
96/C 180/13	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 marzo 1996 nella causa C-39/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de police di La Rochelle): Procedimento penale contro Pierre Goupil (Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada — Deroga per i veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana)	7
96/C 180/14	Sentenza della Corte 26 marzo 1996 nel procedimento C-392/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court): The Queen contro H.M. Treasury, ex parte: British Telecommunications plc (Domanda pregiudiziale — Interpretazione della direttiva 90/531/CEE — Telecomunicazioni — Trasposizione in diritto nazionale — Obbligo di risarcimento in caso di non corretta trasposizione)	7
96/C 180/15	Sentenza della Corte 26 marzo 1996 nel procedimento C-238/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal des affaires de sécurité sociale di Tarn-et-Garonne): José García e a. contro Mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine e a. (Assicurazione non vita — Direttiva del Consiglio 92/49/CEE — Ambito di applicazione)	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
96/C 180/16	Sentenza della Corte 26 marzo 1996 nella causa C-271/94: Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea (Decisione del Consiglio 94/445/CE — EDICOM — Reti telematiche — Base giuridica)	8
96/C 180/17	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 marzo 1996 nella causa C-468/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof di Leeuwarden): Gemeente Emmen contro Belastingdienst Grote Ondernemingen (Sesta direttiva IVA — Art. 13, punto B, lett. h), e art. 4, n. 3, lett. b) — Cessioni di terreni edificabili)	9
96/C 180/18	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 marzo 1996 nel procedimento C-99/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht della Renania-Palatinato): Robert Birkenbeul GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Koblenz (Dazi antidumping sulle importazioni di motori elettrici)	9
96/C 180/19	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 marzo 1996 nel procedimento C-129/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial di Siviglia): Procedimento penale contro Rafael Ruiz Bernáldez (Assicurazione obbligatoria degli autoveicoli — Esclusione dei danni causati dai conducenti in stato di ebbrietà)	10
96/C 180/20	Sentenza della Corte 28 marzo 1996 nel procedimento C-191/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de première instance di Bruxelles): AGF Belgium SA contro Comunità economica europea e a. (Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità — Sovrappremi dell'assicurazione degli autoveicoli)	10
96/C 180/21	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 marzo 1996 nella causa C-272/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal correctionnel di Arlon): Procedimento penale contro Michel Guiot e Climatec SA (Contributi datoriali — Marche-fedeltà — Marche-intemperie — Libera prestazione di servizi)	11
96/C 180/22	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 28 marzo 1996 nel procedimento C-299/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court d'Irlanda): Anglo Irish Beef Processors International e a. contro Minister for Agriculture, Food and Forestry (Restituzioni differenziate all'esportazione — Forza maggiore — Maggiorazione — Liberazione della cauzione — Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite)	11
96/C 180/23	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 marzo 1996 nella causa C-318/94: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Ricorso per inadempimento — Appalti di lavori pubblici — Omessa pubblicazione di un bando di gara)	12
96/C 180/24	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 25 aprile 1996 nella causa C-274/93: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Mancata attuazione della direttiva del Consiglio 86/609/CEE — Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici)	12
96/C 180/25	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 aprile 1996 nella causa C-87/94: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (Appalti pubblici — Settori dei trasporti — Direttiva 90/531/CEE)	12

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
96/C 180/26	Sentenza della Corte 30 aprile 1996 nella causa C-308/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Beroep): Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank contro J.M. Cabanis-Issarte (Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione vecchiaia volontaria — Coniuge superstite di un lavoratore — Parità di trattamento)	13
96/C 180/27	Sentenza della Corte 30 aprile 1996 nella causa C-58/94: Regno dei Paesi Bassi contro Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Disciplina relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio)	14
96/C 180/28	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 maggio 1996 nella causa C-18/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division): Barbara Hopkins e a. contro National Power plc, Powergen plc, con l'intervento di British Coal Corporation (Trattato CECA — Discriminazioni tra produttori — Applicazione degli artt. 4 e 63 del Trattato — Effetto diretto — Trattato CE — Abuso di posizione dominante — Articolo 86 del Trattato — Risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di tali norme — Competenze rispettive della Commissione e del giudice nazionale)	14
96/C 180/29	Sentenza della Corte 2 maggio 1996 nel procedimento C-206/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht): Brennet AG contro Vittorio Paletta (Previdenza sociale — Riconoscimento dell'inabilità al lavoro)	15
96/C 180/30	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 maggio 1996 nella causa C-234/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento — Direttiva 92/50/CEE)	15
96/C 180/31	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 maggio 1996 nella causa C-253/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento — Direttiva 92/50/CEE)	16
96/C 180/32	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 maggio 1996 nella causa C-311/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento — Direttiva 92/50/CEE)	16
96/C 180/33	Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 14 marzo 1996 nel procedimento C-31/95 P: Sergio Del Plato contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Ricorso manifestamente irricevibile contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Mancanza di motivi)	16
96/C 180/34	Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 24 aprile 1996 nel procedimento C-87/95 P: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (CNPAAP) contro Consiglio dell'Unione europea (Ricorso d'annullamento — Regolamento (CE) n. 3604/93, che precisa le definizioni ai fini dell'applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all'art. 104 A del Trattato — Ricevibilità — Ricorso contro una decisione del Tribunale di primo grado manifestamente infondato)	17
96/C 180/35	Ordinanza della Corte 25 marzo 1996 nel procedimento C-137/95 P: Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid e a. contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Decisioni di associazioni di imprese — Esenzione — Valutazione della gravità delle infrazioni — Impugnazione manifestamente infondata)	17

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
96/C 180/36	Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 28 marzo 1996 nel procedimento C-270/95 P: Christina Kik contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee sostenute dal Regno di Spagna (Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario — Lingue — Ricorso d'annullamento — Persone fisiche e giuridiche — Atti che le riguardano direttamente ed individualmente — Ricorso manifestamente infondato)	18
96/C 180/37	Ordinanza della Corte 13 marzo 1996 nella causa C-326/95: Banco de Fomento e Exterior SA contro Amândio Maurício Martins Pechim e a. (Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)	18
96/C 180/38	Ordinanza della Corte 20 marzo 1996 nel procedimento C-2/96: Procedimento penale contro Carlo Sunino e Giancarlo Data (Interpretazione degli artt. 48, 55, 59, 60, 66, 86 e 90 del Trattato)	18
96/C 180/39	Causa C-120/96: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Düsseldorf, con ordinanza 26 marzo 1996, nella causa società FRUKO GmbH contro Hauptzollamt di Emmerich	19
96/C 180/40	Causa C-122/96: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 11 marzo 1996, nella causa Stephen Austin Saldanha e MTS Securities Corporation contro HIROSS Holding Aktiengesellschaft	19
96/C 180/41	Causa C-123/96: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 17 aprile 1996	19
96/C 180/42	Causa C-126/96: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Her Majesty's Court of Session in Scotland, con ordinanza 29 marzo 1996, nella causa Marie Brizard e Roger International SA contro William Grant & Sons (International) Ltd e un altro	20
96/C 180/43	Causa C-127/96: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Sezione per gli Affari sociali del Tribunal superior de justicia di Murcia, con ordinanza 22 febbraio 1996, nella causa Francisco Hernández Vidal S.A. contro Prudencia Gómez Pérez, María Gómez Pérez, Contratas y Limpiezas, S.L.	21
96/C 180/44	Causa C-129/96: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat del Regno del Belgio con sentenza 29 marzo 1996, nella causa A. S. B. L. Inter-Environnement Wallonie contro Région wallonne	21
96/C 180/45	Causa C-130/96: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Seconda Sezione — Contenzioso Tributario), con ordinanza 28 febbraio 1996, nella causa Fazenda Publica contro Solisnor-Estaleiros Navais, SA	21
96/C 180/46	Causa C-131/96: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht con ordinanza 8 febbraio 1996, nella causa Carlos Mora Romero contro Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz	22
96/C 180/47	Causa C-132/96: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura di Roma con ordinanza 4 aprile 1996 nel procedimento dinanzi ad essa pendente fra Antonio Stinco e Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)	22

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
96/C 180/48	Causa C-133/96: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Ancona con ordinanza 11 aprile 1996 nel procedimento dinanzi ad essa pendente fra Finanze dello Stato e Foods Import Srl	22
96/C 180/49	Causa C-134/96: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 24 aprile 1996	23
96/C 180/50	Causa C-135/96: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 24 aprile 1996	23
96/C 180/51	Causa C-136/96: Domanda di decisione pregiudiziale proposta con sentenza del Tribunal de grande instance di Parigi del 23 febbraio 1996, nella causa The Scotch Whisky Association contro la Martiniquaise LM, oggi Compagnie financière européenne de prises de participation (COFEPP), SA Prisunic, SARL Centrale d'achats et de services alimentaires (CASAL)	23
96/C 180/52	Causa C-137/96: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 24 aprile 1996	24
96/C 180/53	Causa C-138/96: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 25 aprile 1996	24
96/C 180/54	Causa C-141/96: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 14 marzo 1996, nella causa Finanzamt (Ufficio finanziario) Osnabrück-Land contro Bernhard Langhorst	24
96/C 180/55	Causa C-142/96: Domande di pronunzia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof con ordinanza 7 marzo 1996 nella causa dinanzi ad esso pendente fra Hauptzollamt München e Wacker Werke GmbH & Co. KG	25
96/C 180/56	Causa C-143/96: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 7 marzo 1996, nella causa Leonhard Knubben Spedition GmbH contro Hauptzollamt di Mannheim	25
96/C 180/57	Causa C-144/96: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour du Travail di Bruxelles, con sentenza 25 aprile 1996, nella causa Office National des Pensions contro M. Cirotti	25
96/C 180/58	Causa C-155/96: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova — Sezione I Civile — con ordinanza 11 aprile 1996 nel procedimento dinanzi ad esso pendente fra ICAT FOOD Srl e Amministrazione delle Finanze	25
96/C 180/59	Causa C-156/96 P: Ricorso del signor C. Williams contro la sentenza pronunciata il 7 marzo 1996 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-146/94 tra il signor C. Williams e la Corte dei conti, proposto il 7 maggio 1996	26
96/C 180/60	Causa C-158/96: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation del Granducato del Lussemburgo, con sentenza 25 aprile 1996, nella causa Raymond Kohll contro Union des Caisses de Maladie	26

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 180/61	Cancellazione dal ruolo della causa C-327/93	26
96/C 180/62	Cancellazione dal ruolo della causa C-120/94	26
96/C 180/63	Cancellazione dal ruolo della causa C-145/94	26
96/C 180/64	Cancellazione dal ruolo della causa C-294/94	27
96/C 180/65	Cancellazione dal ruolo della causa C-310/94	27
96/C 180/66	Cancellazione dal ruolo della causa C-20/95	27
96/C 180/67	Cancellazione dal ruolo della causa C-33/95	27
96/C 180/68	Cancellazione dal ruolo della causa C-230/95	27
96/C 180/69	Cancellazione dal ruolo della causa C-256/95	27
96/C 180/70	Cancellazione dal ruolo della causa C-318/95	27
96/C 180/71	Cancellazione dal ruolo della causa C-374/95	27
96/C 180/72	Cancellazione dal ruolo della causa C-381/95	27
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
96/C 180/73	Sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 maggio 1996 nella causa T-19/95, Adia Interim SA contro Commissione delle Comunità europee (Appalto pubblico di servizi — Lavoratori temporanei — Offerta inficiata da un errore di calcolo — Motivazione della decisione di rigetto — Insussistenza di un obbligo, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, di contattare l'offerente)	28
96/C 180/74	Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 maggio 1996 nella causa T-82/95, Carmen Gómez de Enterría y Sanchez contro Parlamento europeo (Dipendenti — Dispensa dall'impiego — Art. 50 dello Statuto — Difesa degli interessi dell'interessato)	28
96/C 180/75	Sentenza del Tribunale di primo grado 15 maggio 1996 nella causa T-326/94, Constantino Dimitriadis contro Corte dei conti delle Comunità europee (Dipendente — Rapporto informativo — Risarcimento danni)	28
96/C 180/76	Sentenza del Tribunale di primo grado 21 maggio 1996 nella causa T-153/95, Raymond Kaps contro Corte di giustizia delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso — Commissione giudicatrice — Prova orale — Decisione delle commissione giudicatrice di non iscrizione nell'elenco di riserva — Portata dell'obbligo di motivazione — Portata del sindacato giurisdizionale)	29

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 180/77	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 29 marzo 1996 nella causa T-24/96 R, signor «U» contro Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	29
96/C 180/78	Causa T-42/96: Ricorso della società Eyckeler & Malt AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 marzo 1996	29
96/C 180/79	Causa T-44/96: Ricorso della società Oleifici Italiani S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 marzo 1996	30
96/C 180/80	Causa T-46/96: Ricorso delle società Whirlpool Sweden AB e Whirlpool SMC Microwave Products Co. Ltd. contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 marzo 1996	31
96/C 180/81	Causa T-47/96: Ricorso del Syndicat Départemental de Défense du Droit des Agriculteurs (S.D.D.D.A.) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 1996	32
96/C 180/82	Causa T-48/96: Ricorso della società Acme Industry Co. Ltd contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 29 marzo 1996	32
96/C 180/83	Causa T-50/96: Ricorso delle società Primex Produkte Import-Export GmbH & Co. KG, Gebr. Kruse GmbH e Interporc Im- und Export GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 12 aprile 1996	33
96/C 180/84	Causa T-51/96: Ricorso della Miwon Co. Ltd contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 12 aprile 1996	33
96/C 180/85	Causa T-52/96: Ricorso della Società Sogecable S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 16 aprile 1996	34
96/C 180/86	Causa T-53/96: Ricorso del Syndicat des Producteurs de viande bovine de la Coordination rurale, del Syndicat des Producteurs de lait de la Coordination rurale e del signor Philippe de Villiers contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 aprile 1996	35
96/C 180/87	Causa T-54/96: Ricorso delle società Oleifici Italiani S.p.A. e F.lli Rubino Industrie Olearie S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 aprile 1996	35
96/C 180/88	Causa T-56/96: Ricorso di Alberto Maccaferri contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 aprile 1996	37
96/C 180/89	Causa T-57/96: Ricorso del signor Livio Costantini contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 22 aprile 1996	37
96/C 180/90	Causa T-59/96: Ricorso di Jean-Louis Burban contro Parlamento europeo, proposto il 25 aprile 1996	38
96/C 180/91	Causa T-61/96: Ricorso proposto il 30 aprile 1996 dal signor José Francisco Meoro Avilés contro la Commissione delle Comunità europee	38

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

PARERE 2/94 DELLA CORTE

28 marzo 1996

(Adesione della Comunità alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)

(96/C 180/01)

Il Consiglio dell'Unione europea ha richiesto alla Corte, con domanda presentata il 26 aprile 1994⁽¹⁾, ai sensi dell'art. 228, n. 6, del Trattato CE, un parere sulla seguente questione:

«Se l'adesione della Comunità europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950 (in prosieguo: la "Convenzione") sia compatibile con il Trattato istitutivo della Comunità europea.»

La Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissechet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici, sentito il primo avvocato generale, G. Tesouro, nonché gli avvocati generali C.O. Lenz, F.G. Jacobs, A. La Pergola, G. Cosmas, P. Léger, M.B. Elmer, N. Fennelly e D. Ruiz-Jarabo Colomer, ha emesso il seguente parere:

Allo stato attuale del diritto comunitario, la Comunità non ha la competenza per aderire alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

⁽¹⁾ GU n. C 174 del 25. 6. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

7 marzo 1996

nel procedimento C-118/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del tribunale amministrativo regionale per il Veneto): Associazione Italiana per il World Wildlife Fund ea. contro Regione Veneto⁽¹⁾

(Direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici — Divieto di cacciare determinate specie — Condizioni di esercizio del potere di deroga da parte degli Stati membri)

(96/C 180/02)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-118/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, Ente Nazionale per la Protezione Animali, Lega per l'Ambiente — Comitato regionale, Lega Anti Vivisezione — Delegazione regionale, Lega per l'Abolizione della Caccia, Federnatura veneto, Italia Nostra — Sezione di Venezia, contro Regione Veneto, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissechet, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore) e P. Jann, giudici; avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 7 marzo 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, deve essere interpretato nel senso che esso autorizza gli Stati membri a derogare al divieto generale di caccia delle specie protette, derivante dagli artt. 5 e 7 della stessa

direttiva, soltanto mediante misure che comportino un riferimento, adeguatamente circostanziato, agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 del medesimo art. 9.

(¹) GU n. C 174 del 25. 6. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

7 marzo 1996

nei procedimenti riuniti C-171/94 e C-172/94 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour du travail di Bruxelles): Albert Merckx e Patrick Neuhuys contro Ford Motors Company Belgium SA (¹)

(Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimento — Nozione di trasferimento — Trasferimento di una concessione di vendita)

(96/C 180/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-171/94 e C-172/94, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Cour du travail di Bruxelles, nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra Albert Merckx (C-171/94), Patrick Neuhuys (C-171/94) e Ford Motors Company Belgium SA, domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), la Corte (Sesta Sezione) composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore), F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: C.O. Lenz, cancelliere: signora D. Lousterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 marzo 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che rientra nel suo campo di applicazione una situazione in cui un'impresa titolare di una concessione di vendita di autoveicoli per un territorio determinato pone fine alla sua attività e la concessione viene allora trasferita ad un'altra impresa che rileva una parte del personale e beneficia di una promozione presso la clientela, senza che siano trasferiti elementi patrimoniali.*

- 2) *L'art. 3, n. 1, della direttiva, non si oppone a che un lavoratore occupato dal cedente alla data del trasferimento di impresa non accetti il trasferimento al cessionario del suo contratto o del suo rapporto di lavoro. In tale ipotesi, spetta agli Stati membri determinare la disciplina da applicare al contratto o al rapporto di lavoro con il cedente. Tuttavia, quando il contratto o il rapporto di lavoro è rescisso a causa di una modifica del livello della retribuzione concessa al lavoratore, l'art. 4, n. 2, della direttiva impone agli Stati membri di prevedere che la rescissione è dovuta alla responsabilità del datore di lavoro.*

(¹) GU n. C 233 del 20. 8. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

7 marzo 1996

nel procedimento C-192/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 10 di Siviglia): El Corte Inglés SA contro Cristina Blázquez Rivero (¹)

(Effetto diretto delle direttive non attuate — Direttiva del Consiglio 87/102/CEE in materia di credito al consumo)

(96/C 180/04)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-192/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Juzgado de Primera Instancia n. 10 di Siviglia (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra El Corte Inglés SA e Cristina Blázquez Rivero, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 129 A del Trattato CE e 11 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore), P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 17 marzo 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

In mancanza di misure di attuazione, nei termini prescritti, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, e pur tenendo conto dell'art. 129 A del Trattato CE, il consumatore non può fondare sulla direttiva stessa un diritto di procedere contro

un prestatore di fondi, persona privata, per inadempimenti in sede di fornitura di beni o di servizi da parte del fornitore con cui detto prestatore di fondi abbia concluso un accordo di esclusiva in materia di credito al consumo, né può esercitare tale diritto innanzi a un giudice nazionale.

(¹) GU n. C 275 dell'1. 10. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

12 marzo 1996

nel procedimento C-441/93: (domanda di pronuncia pregiudiziale del Polymeles Protodikeio di Atene): Panagis Pafitis e a. contro Trapeza Kentrikis Ellados AE e a. (¹)

(Diritto delle società — Direttiva 77/91/CEE — Modifica del capitale di una società per azioni bancaria — Efficacia diretta dell'art. 25, n. 1, e dell'art. 29, n. 3 della direttiva — Abuso di diritto)

(96/C 180/05)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-441/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Polymeles Protodikeio di Atene, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Panagis Pafitis e a., in presenza di Investment and Shipping Enterprises Est e a. contro Trapeza Kentrikis Ellados AE e a., in presenza di Trapeza tis Ellados AE e a., domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 25 e seguenti e 29 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1), la Corte composta dai signori C.N. Kakouris, facente funzione di presidente, D.A.O. Edward e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn (relatore), C. Gilmann, J.L. Murray, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici; avvocato generale: G. Tesouro; cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere, ha pronunciato, il 12 marzo 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *L'art. 25 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e*

dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, si oppone ad una normativa nazionale ai cui sensi il capitale di una società per azioni bancaria che si trovi, a causa del suo indebitamento, in una situazione eccezionale può essere aumentato per via amministrativa e senza delibera dell'assemblea generale.

2) *La pubblicazione dell'offerta di sottoscrizione in taluni quotidiani non costituisce un'informazione per iscritto dei titolari di azioni nominative ai sensi dell'art. 29, n. 3, terza frase, della direttiva 77/91/CEE.*

(¹) GU n. C 1 del 4. 1. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

14 marzo 1996

nel procedimento C-275/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hof van Cassatie del Belgio): Roger van der Linden contro Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik (¹)

(Convenzione di Bruxelles — Interpretazione dell'art. 47, punto 1 — Documenti che deve presentare la parte che chiede l'esecuzione — Obbligo di produrre la prova della notifica della sentenza — Facoltà di produrre la prova della notifica dopo la proposizione dell'istanza)

(96/C 180/06)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-275/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Hof van Cassatie del Belgio nella causa dinanzi ad essa pendente tra Roger van der Linden e Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 47, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata con la Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GUL 304, pag. 1, e, per il testo modificato, pag. 77), la Corte (Quinta Sezione) composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P.

Puissochet, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann e P. Jann, giudici, avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 14 marzo 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 47, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata con la Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, deve essere interpretato nel senso che, quando le norme processuali nazionali lo consentano, la prova della notifica della decisione può essere prodotta dopo la presentazione dell'istanza, e in particolare nel corso del procedimento di opposizione successivamente instaurato dalla parte contro cui è chiesta l'esecuzione, a condizione che quest'ultima disponga di un termine ragionevole per eseguire volontariamente la decisione e che la parte che chiede l'esecuzione sopporti l'onere di eventuali procedimenti superflui.

(¹) GU n. C 351 del 10. 12. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

14 marzo 1996

nella causa C-315/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht di Bielefeld): Peter de Vos contro Stadt Bielefeld (¹)

(Libera circolazione delle persone — Servizio militare — Vantaggio sociale)

(96/C 180/07)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-315/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Arbeitsgericht di Bielefeld (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Peter de Vos e Stadt Bielefeld, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GUL 257, pag. 2), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn (relatore) e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 14 marzo 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, dev'essere inter-

pretato nel senso che un lavoratore, cittadino di uno Stato membro e occupato sul territorio di un altro Stato membro, non ha diritto a che i contributi all'assicurazione complementare vecchiaia e superstiti dei dipendenti del settore pubblico (quota parte a carico del datore di lavoro e quota parte a carico del lavoratore) continuino ad essere versati per l'ammontare che avrebbe dovuto essere versato se il suo rapporto di lavoro non fosse stato sospeso a seguito della sua chiamata alle armi, qualora un siffatto diritto sia riconosciuto a un cittadino di tale Stato che lavori nel settore pubblico e che presti servizio militare nello Stato stesso.

(¹) GU n. C 380 del 31. 12. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

14 marzo 1996

nella causa C-238/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(Inadempimento — Direttiva 93/67/CEE — Valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze pericolose)

(96/C 180/08)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-238/95, Commissione delle Comunità europee (agenti: signore Laura Pignataro e Maria Condou-Durande) contro Repubblica italiana (agenti: signor prof. Umberto Leanza, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato né comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU L 227, pag. 9), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva e del Trattato CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.P. Puissochet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: signor N. Fennelly, cancelliere: signor R. Grass, ha pronunciato, il 14 marzo 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva della Commissione 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 8 della direttiva 93/67/CEE.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU n. C 229 del 2. 9. 1995.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

14 marzo 1996

nella causa C-239/95: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (¹)

(Inadempimento — Trasposizione della direttiva 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi)

(96/C 180/09)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-239/95, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Hendrik van Lier) contro Regno del Belgio (agente: signor Jan Devadder), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, i provvedimenti necessari alla trasposizione della direttiva del Consiglio 20 giugno 1990, 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189, pag. 17), è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù della direttiva, e in particolare del suo art. 16, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler e J.L. Murray (relatore), giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 14 marzo 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie

per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1990, 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù dell'art. 16 della stessa.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU n. C 229 del 2. 9. 1995.

SENTENZA DELLA CORTE

19 marzo 1996

nella causa C-25/94: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(FAO — Convenzione in materia di pesca — Diritto di voto — Stati membri — Comunità)

(96/C 180/10)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-25/94, Commissione delle Comunità europee (agente: Jörn Sack) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: Rüdiger Bandilla e Felix van Craeynest), sostenuto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: John E. Collins, assistito da Richard Plender), avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione del Consiglio «Pesca» 22 novembre 1993, con cui è stato attribuito agli Stati membri il diritto di voto in seno all'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, ai fini dell'adozione dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici; avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: signora D. Lousterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 19 marzo 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) È annullata la decisione del Consiglio «Pesca» 22 novembre 1993, con cui è stato attribuito agli Stati membri il diritto di voto in seno all'Organizzazione delle

Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, ai fini dell'adozione dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare.

2) Il Consiglio è condannato alle spese.

3) Il Regno Unito sopporterà le proprie spese.

(¹) GU n. C 90 del 26. 3. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

21 marzo 1996

nel procedimento C-297/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État del Belgio): Dominique Bruyère e a. contro Stato belga (¹)

(Medicinali veterinari — Direttive 81/851/CEE e 90/676/CEE)

(96/C 180/11)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-297/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Conseil d'État del Belgio, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Dominique Bruyère e a. contro Stato belga, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (GU L 317, pag. 1), nella versione iniziale e come modificato con direttiva del Consiglio 13 dicembre 1990, 90/676/CEE (GU L 373, pag. 15), la Corte (Prima Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici; avvocato generale: M.B. Elmer, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 21 marzo 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 4, della direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari, nella versione iniziale e come modificato con direttiva del Consiglio 13 dicembre 1990, 90/676/CEE, deve essere interpretato nel

senso che vieta l'importazione in uno Stato membro di un medicinale contemplato da detta direttiva al fine di metterlo in commercio nel detto Stato o ivi somministrarlo senza previa autorizzazione da parte della competente autorità di tale Stato membro.

(¹) GU n. C 370 del 24. 12. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

21 marzo 1996

nella causa C-335/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht di Recklinghausen): Hans Walter Mrozek e Bernhard Jäger contro un'ammenda di natura amministrativa (¹)

(Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada — Deroga per i veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana)

(96/C 180/12)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-335/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Amtsgericht di Recklinghausen (Germania), nel ricorso giurisdizionale contro un'ammenda di natura amministrativa dinanzi ad esso proposto da Hans Walter Mrozek e Bernhard Jäger, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1), la Corte (Prima Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 21 marzo 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La nozione di «veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana» di cui all'art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretata nel senso che comprende i veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti di tutti i tipi che non costituiscono oggetto di una disciplina più specifica, nonché al loro trasporto a breve distanza, nell'ambito di un servizio generale di interesse pubblico effettuato direttamente dalle autorità pubbliche o da imprese private sotto il controllo di queste.*

- 2) *Nei settori che non rientrano nella sfera di applicazione del regolamento, gli Stati membri restano competenti ad emanare disposizioni in materia di tempo di guida.*

(¹) GU n. C 392 del 31. 12. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

21 marzo 1996

nella causa C-39/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de police di La Rochelle): Procedimento penale contro Pierre Goupil (¹)

(Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada — Deroga per i veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana)

(96/C 180/13)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-39/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de police di La Rochelle, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Pierre Goupil, domanda-vertente sull'interpretazione dell'art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1), la Corte (Prima Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 21 marzo 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La nozione di «veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana» di cui all'art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretata nel senso che comprende i veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti di tutti i tipi che non costituiscono oggetto di una disciplina più specifica, nonché al loro trasporto a breve distanza, nell'ambito di un servizio generale di interesse pubblico effettuato direttamente dalle autorità pubbliche o da imprese private sotto il controllo di queste.

(¹) GU n. C 87 dell'8. 4. 1995.

SENTENZA DELLA CORTE

26 marzo 1996

nel procedimento C-392/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court): The Queen contro H.M. Treasury, ex parte: British Telecommunications plc (¹)

(Domanda pregiudiziale — Interpretazione della direttiva 90/531/CEE — Telecomunicazioni — Trasposizione in diritto nazionale — Obbligo di risarcimento in caso di non corretta trasposizione)

(96/C 180/14)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-392/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court, nella causa dinanzi ad essa pendente tra The Queen e H.M. Treasury, ex parte: British Telecommunications plc, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, 90/531/CEE, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 297, pag. 1), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward e J.-P. Puissechet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann e J.L. Murray, giudici; avvocato generale: G. Tesauro, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 26 marzo 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Uno Stato membro non può, in sede di trasposizione della direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, 90/531/CEE, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, determinare i servizi di telecomunicazione esclusi dalla sfera di applicazione della medesima, ai sensi dell'art. 8, n. 1, poiché detta prerogativa spetta agli stessi enti aggiudicatori.*
- 2) *La condizione posta dall'art. 8, n. 1, della direttiva 90/531/CEE, vale a dire che «altri enti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente identiche», dev'essere oggetto di accertamento sia in diritto sia in fatto, tenendo conto segnatamente di tutte le caratteristiche dei servizi interessati, dell'esistenza di servizi sostitutivi, delle condizioni di prezzo, della posizione dominante dell'ente aggiudicatore sul mercato nonché dell'esistenza di eventuali vincoli normativi.*

- 3) *Il diritto comunitario non obbliga uno Stato membro, il quale, nel trasporre la direttiva 90/531/CEE nel proprio ordinamento giuridico, abbia determinato esso stesso i servizi di un ente aggiudicatore esclusi, ai sensi dell'art. 8, dalla sfera di applicazione della direttiva, a risarcire detto ente per i danni da esso sofferti a causa dell'errore in tal modo commesso.*

(¹) GU n. C 287 del 23. 10. 1993.

SENTENZA DELLA CORTE

26 marzo 1996

nel procedimento C-238/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal des affaires de sécurité sociale di Tarn-et-Garonne): José García e a. contro Mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine e a. (¹)

(Assicurazione non vita — Direttiva del Consiglio 92/49/CEE — Ambito di applicazione)

(96/C 180/15)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-238/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal des affaires de sécurité sociale di Tarn-et-Garonne (Francia), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra José García e a. contro Mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine e a., domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»; GU L 228, pag. 1), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: G. Tesauero, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 26 marzo 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assi-

curazione non vita»), dev'essere interpretato nel senso che regimi di previdenza sociale, come quelli di cui trattasi nelle cause principali, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della direttiva 92/49/CEE.

(¹) GU n. C 304 del 29. 10. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

26 marzo 1996

nella causa C-271/94: Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(Decisione del Consiglio 94/445/CE — EDICOM — Reti telematiche — Base giuridica)

(96/C 180/16)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-271/94, Parlamento europeo (agenti: signori Gregorio Garzón Clariana, Johann Schoo e José Luis Rufas Quintana) sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee (agente: signor Georgios Kremis), contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Antonio Sacchetti e Amadeu Lopes Sabino), avente ad oggetto il ricorso tendente all'annullamento della decisione del Consiglio 11 luglio 1994, 94/445/CE, relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (EDICOM) (GU L 183, pag. 42), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere, ha pronunciato, il 26 marzo 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione del Consiglio 11 luglio 1994, 94/445/CE, relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (EDICOM), è annullata.*
- 2) *Fino all'entrata in vigore di una decisione adottata sulla base giuridica corretta sono conservati gli effetti delle decisioni della Commissione già adottate sulla base della decisione annullata.*
- 3) *Il Consiglio è condannato alle spese.*

4) *La Commissione sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU n. C 316 del 12. 11. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

28 marzo 1996

nella causa C-468/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Gerechthof di Leeuwarden*): *Gemeente Emmen contro Belastingdienst Grote Ondernemingen* (¹)
(Sesta direttiva IVA — Art. 13, punto B, lett. h), e art. 4, n. 3, lett. b) — *Cessioni di terreni edificabili*)

(96/C 180/17)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-468/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal *Gerechthof di Leeuwarden* (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra *Gemeente Emmen e Belastingdienst Grote Ondernemingen*, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 13, punto B, lett. h), e 4, n. 3, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet (giudice relatore), J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere, ha pronunciato il 28 marzo 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Spetta agli Stati membri definire la nozione di «terreni edificabili» ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, punto B, lett. h), e 4, n. 3, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. Non compete quindi alla Corte precisare quale grado di attrezzatura debba presentare un terreno non edificato per essere qualificato terreno edificabile ai sensi della stessa direttiva.

(¹) GU n. C 43 del 12. 2. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

28 marzo 1996

nel procedimento C-99/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht della Renania-Palatinato*): *Robert Birkenbeul GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Koblenz* (¹)

(Dazi antidumping sulle importazioni di motori elettrici)

(96/C 180/18)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-99/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal *Finanzgericht di Renania-Palatinato* (Germania), nel procedimento tra *Robert Birkenbeul GmbH & Co.* e *Hauptzollamt Koblenz*, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 30 settembre 1986, n. 3019/86, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica (GU L 280, pag. 68), e del regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1987, n. 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e dell'Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio (GU L 83, pag. 1), la Corte (Terza Sezione), composta dai signori J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e C. Gulmann, giudici; avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 28 marzo 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il regolamento (CEE) della Commissione 30 settembre 1986, n. 3019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica, e il regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1987, n. 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e dell'Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio, devono essere interpretati nel senso che essi riguardano soltanto le importazioni di motori elettrici polifase normalizzati che sono completi o finiti.

(¹) GU n. C 132 del 14. 5. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

28 marzo 1996

nel procedimento C-129/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial di Siviglia): Procedimento penale contro Rafael Ruiz Bernáldez⁽¹⁾

(Assicurazione obbligatoria degli autoveicoli — Esclusione dei danni causati dai conducenti in stato di ebbrietà)

(96/C 180/19)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-129/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Audiencia Provincial di Siviglia (Spagna), nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro Rafael Ruiz Bernáldez, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GUL 103, pag. 1), della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE (GU 1984, L 8, pag. 17) e della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE (GU L 129, pag. 33), concernenti entrambe il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la Corte (Quinta Sezione) composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissechet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: C.O. Lenz, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 28 marzo 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, dev'essere interpretato nel senso che, fatte salve le disposizioni dell'art. 2, n. 1, della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il contratto di assicurazione obbligatoria non può disporre che, in determinati casi ed, in particolare, qualora il conducente del veicolo fosse in stato di ebbrietà, l'assicuratore non ha l'obbligo di indennizzare i danni alle persone ed alle cose causati a terzi dal veicolo assicurato. Invece il contratto di assicurazione obbligatoria può prevedere che, in tali ipotesi, l'assicuratore disporrà di un'azione di regresso contro l'assicurato.

⁽¹⁾ GU n. C 188 del 9. 7. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

28 marzo 1996

nel procedimento C-191/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de première instance di Bruxelles): AGF Belgium SA contro Comunità economica europea e a.⁽¹⁾

(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità — Sovrappremi dell'assicurazione degli autoveicoli)

(96/C 180/20)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-191/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de première instance di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente tra AGF Belgium SA contro Comunità economica europea, Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Fonds national de reclassement social des handicapés, Croix-Rouge de Belgique, Stato belga, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, J.-P. Puissechet (relatore) e G. Hirsch, presidenti di sezione, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, P. Jann, H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 28 marzo 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 3 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dev'essere interpretato nel senso che rientrano nella sua sfera d'applicazione oneri obbligatori come supplementi dei premi dell'assicurazione autoveicoli destinati a contribuire al finanziamento di enti d'interesse pubblico.*
- 2) *L'art. 3, terzo comma, dello stesso Protocollo dev'essere interpretato nel senso che esso non si applica ad oneri obbligatori come supplementi dei premi dell'assicurazione autoveicoli destinati a contribuire, in maniera generale, al finanziamento di enti d'interesse pubblico e che non costituiscono la contropartita di un determinato servizio.*
- 3) *L'art. 3, secondo comma, dello stesso Protocollo dev'essere interpretato nel senso che l'abbuono o il rimborso dei tributi indiretti e delle tasse sulla vendita da esso previsti si applicano ad ogni forma di acquisto, compresa la fruizione di prestazioni di servizi, che sia*

necessario per l'assolvimento del compito delle Comunità e il cui ammontare superi il limite fissato dalla normativa in causa.

(¹) GU n. C 233 del 20. 8. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

28 marzo 1996

nella causa C-272/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal correctionnel di Arlon): Procedimento penale contro Michel Guiot e Climatec SA (¹)

(Contributi datoriali — Marche-fedeltà — Marche-intemperie — Libera prestazione di servizi)

(96/C 180/21)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-272/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal correctionnel di Arlon (Belgio), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Michel Guiot e Climatec SA, in qualità di datore di lavoro civilmente responsabile, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 59 e 60 del Trattato CE, la Corte (Prima Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici; avvocato generale: G. Tesauo, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 28 marzo 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 59 e 60 del Trattato CE ostano a che uno Stato membro imponga ad un'impresa stabilita in un altro Stato membro e che esegue temporaneamente lavori nel primo Stato di versare contributi datoriali a titolo di «marche-fedeltà» e di «marche-intemperie» per i lavoratori addetti alla realizzazione di questi lavori, qualora tale impresa sia già assoggettata, per gli stessi lavoratori e per gli stessi periodi di attività, a contributi comparabili nello Stato membro in cui è stabilita.

(¹) GU n. C 316 del 12. 11. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

28 marzo 1996

nel procedimento C-299/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court d'Irlanda): Anglo Irish Beef Processors International e a. contro Minister for Agriculture, Food and Forestry (¹)

(Restituzioni differenziate all'esportazione — Forza maggiore — Maggiorazione — Liberazione della cauzione — Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite)

(96/C 180/22)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-299/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla High Court d'Irlanda, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Anglo Irish Beef Processors International e a. contro Minister for Agriculture, Food and Forestry, domanda vertente sull'interpretazione e la validità del regolamento (CEE) del Consiglio 8 agosto 1990, n. 2340, che impedisce gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Iraq ed il Kuwait (GU L 213, pag. 1), e del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato con il regolamento (CEE) della Commissione 9 febbraio 1990, n. 354 (GU L 38, pag. 34), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn (relatore), giudici, avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 28 marzo 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 33, n. 5, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato con il regolamento (CEE) della Commissione 9 febbraio 1990, n. 354, va interpretato nel senso che quando, a seguito di un caso di forza maggiore, delle merci non giungano nel loro paese di destinazione, ma siano esportate in altri paesi terzi dove la restituzione all'esportazione è inferiore o inesistente, la cauzione incamerata è pari alla differenza tra l'importo della restituzione anticipata e quello della restituzione effettivamente dovuta.*
- 2) *L'esame del regolamento n. 3665/87 non ha messo in luce elementi tali da inficiarne la validità.*

(¹) GU n. C 386 del 31. 12. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

28 marzo 1996

nella causa C-318/94: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania⁽¹⁾

(Ricorso per inadempimento — Appalti di lavori pubblici — Omessa pubblicazione di un bando di gara)

(96/C 180/23)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-318/94, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Hendrik van Lier e, inizialmente, signora Angela Bardenhewer e, successivamente, signora Claudia Schmidt) contro Repubblica federale di Germania (agenti: signor Ernst Röder e Gereon Thiele), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, avendo l'Ufficio delle acque e della navigazione di Emden attribuito l'appalto dei lavori pubblici relativo al dragaggio dell'Ems inferiore fra Papenburg e Oldersum mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/440/CEE (GU L 210, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, P. Jann (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: M.B. Elmer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 28 marzo 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Avendo l'Ufficio delle acque e della navigazione di Emden attribuito l'appalto dei lavori pubblici relativo al dragaggio dell'Ems inferiore fra Papenburg e Oldersum mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/440/CEE.*

2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 380 del 31. 12. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

25 aprile 1996

nella causa C-274/93: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Mancata attuazione della direttiva del Consiglio 86/609/CEE — Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici)

(96/C 180/24)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-274/93, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Xavier Lewis) contro Granducato del Lussemburgo, avente ad oggetto la domanda diretta a fare accertare che il Granducato del Lussemburgo, non emanando nei termini prescritti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell'art. 25 della direttiva e degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore), F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn e L. Murray, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere, ha pronunciato, il 25 aprile 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è irricevibile.*

2) *Il Granducato del Lussemburgo è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 168 del 19. 6. 1993.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

25 aprile 1996

nella causa C-87/94: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio⁽¹⁾

(Appalti pubblici — Settori dei trasporti — Direttiva 90/531/CEE)

(96/C 180/25)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-87/94, Commissione delle Comunità europee (agente: Hendrik van Lier) contro Regno del Belgio

(agente: Jan Devadder, assistito dagli avvocati Michel Waelbroeck e Denis Waelbroeck), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, prendendo in considerazione, nell'ambito di un appalto pubblico indetto dalla Société régionale wallonne du transport, modifiche apportate ad una delle offerte successivamente all'apertura delle offerte stesse, ammettendo nel procedimento di aggiudicazione un offerente che non rispondeva ai criteri di selezione del capitolato d'appalto e accogliendo un'offerta che non rispondeva ai criteri di selezione del capitolato d'appalto, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, 90/531/CEE, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 297, pag. 1), nonché al principio della parità di trattamento sul quale si base qualsiasi disciplina delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, la Corte (Quinta sezione), composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 25 aprile 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Tenendo conto, nell'ambito di un appalto pubblico indetto dalla Société régionale wallonne du transport, dei dati forniti dalla società EMI, quanto al consumo di carburante, nella nota supplementare 24 agosto 1993 e, quindi, dopo l'apertura delle offerte, assegnando l'appalto alla società EMI in base a cifre che non corrispondevano alle prescrizioni dell'allegato 23 del capitolato speciale d'oneri per il calcolo della penalità fittizia di detta società per quanto riguarda le spese di manutenzione per la sostituzione del motore e del cambio, tenendo conto, all'atto del raffronto delle offerte per i lotti nn. 4-6, degli elementi di risparmio proposti dalla società EMI senza averli menzionati nel capitolato d'appalto o nel bando di gara, utilizzandoli per compensare le differenze finanziarie fra le offerte classificate al primo posto e quelle della società EMI classificate al secondo posto, e avendo accolto talune delle offerte della società EMI per il fatto di aver preso in considerazione tali elementi, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, 90/531/CEE, relativa alle procedure d'appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.*

2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

(¹) GU n. C 132 del 14. 5. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

30 aprile 1996

nella causa C-308/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Beroep): Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank contro J.M. Cabanis-Issarte (¹)

(Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione vecchiaia volontaria — Coniuge superstite di un lavoratore — Parità di trattamento)

(96/C 180/26)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-308/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank e J.M. Cabanis-Issarte, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2 e 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet (giudice relatore), giudici, avvocato generale: G. Tesauo, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 30 aprile 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Gli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, devono essere interpretati nel senso che possono essere fatti valere dal coniuge superstite di un lavoratore migrante ai fini della determinazione della percentuale di contribuzione relativa a un periodo di assicurazione volontaria compiuto in base al regime di pensioni di vecchiaia dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore ha svolto la sua attività.*

2) *La presente sentenza non può essere fatta valere a sostegno di rivendicazioni riguardanti prestazioni relative a periodi anteriori alla data della sua pronuncia, fatta eccezione per coloro che, prima della stessa data,*

abbiano proposto un ricorso giurisdizionale o esperito un rimedio equivalente.

(¹) GU n. C 196 del 20. 7. 1993.

SENTENZA DELLA CORTE

30 aprile 1996

nella causa C-58/94: Regno dei Paesi Bassi contro Consiglio dell'Unione europea(¹)

(Ricorso di annullamento — Disciplina relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio)

(96/C 180/27)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-58/94, Regno dei Paesi Bassi (agenti: signori A. Bos e J.W. de Zwaan) sostenuto dal Parlamento europeo (agenti: signori G. Garzón Clariana, C. Pennera e signora E. Vandenbosch) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori J.-P. Jacqué e G. Houttuin), sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: signori P. Van Nuffel e S. Van Raepenbusch) e dalla Repubblica francese (agenti: signora C. de Salins e signor H. Renié), avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Consiglio 20 dicembre 1993, 93/731/CE, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (GU L 340, pag. 43), dell'art. 22 del regolamento interno del Consiglio, nel testo adottato con decisione del Consiglio 6 dicembre 1993, 93/662/CE (GU L 304, pag. 1), e del codice di condotta (93/730/CE) relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione (GU L 340, pag. 41), in quanto atto da ritenere produttivo di effetti giuridici, la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: G. Tesauero, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 30 aprile 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.*
- 3) *La Repubblica francese, il Parlamento europeo e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.*

(¹) GU n. C 90 del 26. 3. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

2 maggio 1996

nella causa C-18/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division): Barbara Hopkins e a. contro National Power plc, Powergen plc, con l'intervento di British Coal Corporation(¹)

(Trattato CECA — Discriminazioni tra produttori — Applicazione degli artt. 4 e 63 del Trattato — Effetto diretto — Trattato CE — Abuso di posizione dominante — Articolo 86 del Trattato — Risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di tali norme — Competenze rispettive della Commissione e del giudice nazionale)

(96/C 180/28)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-18/94, avente ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi degli artt. 177 del Trattato CE e 41 del Trattato CECA, dalla High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Barbara Hopkins e a. e National Power plc, Powergen plc, con l'intervento di British Coal Corporation, domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 4 e 63 del Trattato CECA nonché dell'art. 86 del Trattato CE, la Corte (Sesta sezione), composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini (relatore), F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 2 maggio 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le disposizioni del Trattato CECA e in particolare gli artt. 4, punto b), e 63, n. 1, del medesimo, costituiscono l'ambito giuridico al quale sono riconducibili le discriminazioni poste in essere dagli acquirenti nei confronti dei produttori per quanto riguarda il prezzo, la quantità e le altre condizioni d'acquisto del carbone.*
- 2) *Gli artt. 4, punto b), e 63, n. 1, del Trattato CECA non creano in capo ai singoli diritti che questi possono far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali. Viceversa, in tutti i casi in cui le disposizioni di una raccomandazione ai sensi dell'art. 63, n. 1, appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, esse possono essere direttamente invocate dai singoli dinanzi al giudice nazionale.*
- 3) *Le decisioni della Commissione basate sugli artt. 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA, obbligatorie in tutti i loro elementi in forza dell'art. 14 del Trattato CECA, sono vincolanti per i giudici nazionali. Questi ultimi rimangono tuttavia competenti a chiedere alla Corte di*

pronunciarsi sulla loro validità o sulla loro interpretazione.

- (¹) GU n. C 76 del 12. 3. 1994.
GU n. C 174 del 25. 6. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

2 maggio 1996

nel procedimento C-206/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht): Brennet AG contro Vittorio Paletta (¹)

(Previdenza sociale — Riconoscimento dell'inabilità al lavoro)

(96/C 180/29)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-206/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesarbeitsgericht, nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra Brennet AG e Vittorio Paletta, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 22, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), nonché sull'interpretazione e sulla validità dell'art. 18 nn. 1-5, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 2 maggio 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 22, n. 1, lett. a), punto ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, dev'essere interpretato nel senso che si riferisce ad una normativa nazionale secondo la quale un dipendente, in caso di inabilità al lavoro, ha diritto alla conservazione della retribuzione durante un determinato periodo, anche se la retribuzione spetta solo un certo tempo dopo il verificarsi dell'inabilità.*
- 2) *L'interpretazione dell'art. 18, nn. 1-5, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, che la Corte ha fornito nella sentenza 3 giugno 1992, causa C-45/90, Paletta (Racc.*

pag. 3423), non implica che sia vietato al datore di lavoro fornire gli elementi di prova che consentiranno, eventualmente, al giudice nazionale di accertare la sussistenza di un comportamento abusivo o fraudolento risultante dal fatto che il lavoratore, nonostante dichiarare un'inabilità al lavoro comprovata conformemente al predetto art. 18, non è stato malato.

- (¹) GU n. C 275 dell'1. 10. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

2 maggio 1996

nella causa C-234/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(Inadempimento — Direttiva 92/50/CEE)

(96/C 180/30)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-234/95, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Hendrik van Lier), contro Repubblica francese (agenti: signora Catherine de Salins e signor Philippe Martinet), avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), e, in subordine, non avendo informato immediatamente la Commissione dell'adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva e, in particolare, del suo art. 44, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori: D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, P. Jann (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 2 maggio 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 44, n. 1, della detta direttiva.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

- (¹) GU n. C 229 del 2. 9. 1995.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

2 maggio 1996

nella causa C-253/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania⁽¹⁾

(Inadempimento — Direttiva 92/50/CEE)

(96/C 180/31)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-253/95, Commissione delle Comunità europee (agente: signora Claudia Schmidt) contro Repubblica federale di Germania (agenti: signori Ernst Röder e Bernd Kloke), avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), e, in subordine, non avendo informato immediatamente la Commissione dell'adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto degli artt. 189, terzo comma, del Trattato CE e 44, n. 1, della detta direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori: D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissechet, P. Jann (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 2 maggio 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 44, n. 1, della detta direttiva.*
- 2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 248 del 23. 9. 1995.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

2 maggio 1996

nella causa C-311/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica⁽¹⁾

(Inadempimento — Direttiva 92/50/CEE)

(96/C 180/32)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-311/95, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Dimitrios Gouloussis) contro Repub-

blica ellenica (agenti: signore Ioanna Galani-Maragkoudaki e Dimitra Tsagkaraki), avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato o non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori: D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissechet, P. Jann (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: C.O. Lenz, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 2 maggio 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 44, n. 1, della detta direttiva.*
- 2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 315 del 25. 11. 1995.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 marzo 1996

nel procedimento C-31/95 P: Sergio Del Plato contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Dipendenti — Ricorso manifestamente irricevibile contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Mancanza di motivi)

(96/C 180/33)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-31/95 P, Sergio Del Plato (avv.: signor Luigi Bonomi), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 7 dicembre 1994, nella causa T-242/94, Del Plato/Commissione (Racc. PI, pag. II-961), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: signor Gianluigi Valsesia), la Corte (Seconda Sezione) composta dai signori G. Hirsch (relatore), presidente di

sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici; avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 14 marzo 1996 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile.*

2) *Il signor Del Plato è condannato alle spese del presente giudizio.*

(¹) GU n. C 87 dell'8. 4. 1995.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

24 aprile 1996

nel procedimento C-87/95 P: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (CNPAAP) contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(Ricorso d'annullamento — Regolamento (CE) n. 3604/93, che precisa le definizioni ai fini dell'applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all'art. 104 A del Trattato — Ricevibilità — Ricorso contro una decisione del Tribunale di primo grado manifestamente infondato)

(96/C 180/34)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-87/95 P, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (CNPAAP) (avvocati: Pietro Adonnino, Mario Sanino, Maurizio de Stefano e Alberto Colabianchi), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) l'11 gennaio 1995 nella causa T-116/94, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori/Consiglio (Racc. pag. II-1), procedimento in cui l'altra parte è: Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Rüdiger Bandilla e Antonio Lucidi), la Corte (Quarta Sezione) composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray (relatore), giudici; avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 24 aprile 1996 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU n. C 159 del 24. 6. 1995.

ORDINANZA DELLA CORTE

25 marzo 1996

nel procedimento C-137/95 P: Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid e a. contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Decisioni di associazioni di imprese — Esenzione — Valutazione della gravità delle infrazioni — Impugnazione manifestamente infondata)

(96/C 180/35)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-137/95 P, Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid e a. (con gli avv. ti L.H. van Lennep ed E.H. Pijnacker Hordijk), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 21 febbraio 1995, nella causa T-29/92, SPO e a. contro Commissione (Racc. pag. II-289), procedimento in cui l'altra parte è la Commissione delle Comunità europee (agente: signor B.J. Drijber, assistito dall'avv. P. Glazener), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissechet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann (relatore), H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: M.B. Elmer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 25 marzo 1996, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese.*

(¹) GU n. C 189 del 22. 7. 1995.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

28 marzo 1996

nel procedimento C-270/95 P: Christina Kik contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee sostenute dal Regno di Spagna⁽¹⁾

(Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario — Lingue — Ricorso d'annullamento — Persone fisiche e giuridiche — Atti che le riguardano direttamente ed individualmente — Ricorso manifestamente infondato)

(96/C 180/36)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-270/95 P, Christina Kik (avvocato: Goosen L. Kooy), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 19 giugno 1995, nella causa T-107/94 (Racc. pag. II-1717), Kik/Consiglio e Commissione, procedimento in cui le altre parti sono: il Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Giorgio Maganza e Guus Houttuin) e la Commissione delle Comunità europee (agente: signor Pieter Van Nuffel), sostenute dal Regno di Spagna (agenti: Alberto José Navarro González e signora Gloria Calvo Díaz), la Corte (Prima Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: M.B. Elmer, cancelliere: R. Grass, ha emesso, il 28 marzo 1996, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle proprie spese e a quelle del Consiglio e della Commissione. La parte interveniente sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 268 del 14. 10. 1995.

ORDINANZA DELLA CORTE

13 marzo 1996

nella causa C-326/95: Banco de Fomento e Exterior SA contro Amândio Maurício Martins Pechim e a.⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)

(96/C 180/37)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-326/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal Cível da Comarca di Lisbona, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Banco de Fomento e Exterior SA, da un lato, e Amândio Maurício Martins Pechim, Maria da Luz Lima Barros Raposo Pechim, Confecções Têxteis de Vouzela Lda. (CTV), dall'altro, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 59, 90 e 92 del Trattato CE, la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissechet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 13 marzo 1996 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunal Cível da Comarca di Lisbona è irricevibile.

⁽¹⁾ GU n. C 333 del 9. 12. 1995.

ORDINANZA DELLA CORTE

20 marzo 1996

nel procedimento C-2/96: Procedimento penale contro Carlo Sunino e Giancarlo Data⁽¹⁾

(Interpretazione degli artt. 48, 55, 59, 60, 66, 86 e 90 del Trattato)

(96/C 180/38)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-2/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Ivrea, Sezione di Strambino, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico di Carlo Sunino e Giancarlo Data, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 48, 55, 59, 60, 66, 86 e 90 del Trattato CE in relazione ad un norma nazionale che esclude le imprese private dall'attività di mediazione nell'ambito del mercato del lavoro interinale, la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissechet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn (relatore). C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: M.B. Elmer, cancelliere: R. Grass, ha emesso, il 20 marzo 1996, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura circondariale di Iurea, Sezione di Strambino, con ordinanza 14 dicembre 1995, è irricevibile.

(¹) GU n. C 46 del 17. 2. 1996.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Düsseldorf, con ordinanza 26 marzo 1996, nella causa società FRUKO GmbH contro Hauptzollamt di Emmerich

(Causa C-120/96)

(96/C 180/39)

Con ordinanza 26 marzo 1996, pervenuta presso la cancelleria della Corte il 15 aprile 1996, nella causa società FRUKO GmbH contro Hauptzollamt di Emmerich, il Finanzgericht di Düsseldorf — Quarta Sezione — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Di che intensità debba essere l'intervento delle autorità doganali affinché si possa rilevare in generale l'esistenza di un danno irreparabile, ai sensi dell'art. 244, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (¹).
- 2) In cosa consista il danno di cui all'art. 244, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- 3) Quale sia il grado di verosimiglianza che consenta di ammettere l'esistenza del rischio di un danno irreparabile, di cui all'art. 244, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- 4) Qualora la questione sub 1) vada risolta nel senso che presenta un grado sufficiente di dannosità già la sola possibilità di chiedere, con la prospettiva dell'accoglimento dell'istanza a motivo delle condizioni patrimoniali del debitore del tributo, una procedura concorsuale in forza della decisione dell'autorità doganale, la cui esecuzione non sia sospesa malgrado l'impugnazione, se la sospensione dell'esecuzione vada accordata anche quando l'istanza di fallimento potrebbe essere presentata già a prescindere dalla decisione, ancora esecutiva, dell'autorità doganale.

(¹) GU 1992, n. L 302, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 11 marzo 1996, nella causa Stephen Austin Saldanha e MTS Securities Corporation contro HIROSS Holding Aktiengesellschaft

(Causa C-122/96)

(96/C 180/40)

Con ordinanza 11 marzo 1996, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 16 aprile 1996, nella causa Stephen

Austin Saldanha e MTS Securities Corporation contro HIROSS Holding Aktiengesellschaft l'Oberster Gerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se un cittadino britannico, in possesso nel contempo anche della cittadinanza degli Stati Uniti d'America e residente nel territorio di tale Stato (Florida), che, senza avere alcuna residenza in Austria e senza essere ivi proprietario di beni patrimoniali, citi dinanzi ad un giudice civile austriaco una società per azioni con sede in Austria ingiungendole di astenersi dall'alienazione o da altra cessione di quote a società controllate, precisamente designate, alla sua controllata italiana o a sue controllate con sede in Italia senza il consenso dell'assemblea generale espresso con la maggioranza qualificata dei tre quarti, o, in subordine, a maggioranza semplice, sia discriminato, in contrasto con l'art. 6, primo comma, del Trattato CE, in base alla sua cittadinanza per il fatto che il competente giudice (di prima istanza) austriaco, su richiesta della società convenuta, gli imponga, ai sensi del § 57, n. 1, del codice di procedura civile austriaco, di prestare una cauzione, di un determinato ammontare, per le spese processuali».

Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 17 aprile 1996

(Causa C-123/96)

(96/C 180/41)

Il 17 aprile 1996, il Regno di Spagna, rappresentato dalla signora Gloria Calvo Díaz, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, boulevard E. Serais 4-6, ha presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare la direttiva della Commissione 16 gennaio 1996, 96/2/CE (¹) limitatamente ai seguenti articoli:
 - Art. 1, n. 3, limitatamente alle parti seguenti:
 - secondo comma dell'art. 3 bis, che viene aggiunto alla direttiva 90/388/CEE (²);
 - quinto e ultimo comma dell'art. 3 bis, che viene aggiunto alla direttiva 90/388/CEE;
 - art. 3 quater, che viene aggiunto alla direttiva 90/388/CEE;
 - art. 3 quinquies, che viene aggiunto alla direttiva 90/388/CEE;
 - art. 2, punti 1 e 2; e
 - art. 4;
- 2) condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Incompetenza della Commissione (v. causa C-11/96, GU C 95, del 30. 3. 1996, pag. 5).

Sviamento di potere: gli articoli che la direttiva 96/2/CE inserisce ex novo nella direttiva 90/388/CEE comportano sostanziali modifiche del regime esistente violando sia la ripartizione delle competenze delle istituzioni comunitarie tra di esse e rispetto agli Stati membri, sia la procedura e il calendario stabiliti dal Consiglio per l'emanazione delle disposizioni necessarie a consentire di imporre agli Stati membri gli obblighi connessi a una situazione di liberalizzazione totale nel settore delle comunicazioni mobili e personali.

(¹) GU n. L 20, del 26. 1. 1996, pag. 59.

(²) GU n. L 192, del 24. 7. 1990, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Her Majesty's Court of Session in Scotland, con ordinanza 29 marzo 1996, nella causa Marie Brizard e Roger International SA contro William Grant & Sons (International) Ltd e un altro

(Causa C-126/96)

(96/C 180/42)

Con ordinanza 29 marzo 1996, prevenuta nella cancelleria della Corte il 18 aprile 1996, nella causa Marie Brizard e Roger International SA contro William Grant & Sons (International) Ltd e un altro, la Her Majesty's Court of Session in Scotland ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Relazione tra l'art. 38, primo comma (¹), *e l'art. 38, secondo comma*

- 1) a) Se, in una situazione in cui possa essere possibile un'adeguata tutela del debitore, l'art. 38 debba essere inteso nel senso che concede al giudice adito ai sensi dell'art. 37, n. 1, sia la facoltà di cui all'art. 38, primo comma, di sospendere il procedimento, sia la facoltà di cui all'art. 38, secondo comma, di subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che il giudice provvede a determinare, e
- b) se, in caso di soluzione affermativa della questione 1) a), l'esercizio di una di queste facoltà debba essere preferito a quello dell'altra.

Relazione tra l'art. 38, primo comma, e l'ordine di garanzia emesso dal giudice che ha pronunciato la sentenza

- 2) Se il giudice adito ai sensi dell'art. 37, n. 1, abbia la facoltà di disporre la sospensione del procedimento ai

sensi dell'art. 38, primo comma, qualora il giudice che ha emesso la sentenza abbia già disposto che l'esecuzione provvisoria della sentenza nei confronti del debitore è subordinata alla costituzione di una certa garanzia a favore del debitore.

Relazione tra l'art. 38, secondo comma, e l'ordine di garanzia emesso dal giudice che ha pronunciato la sentenza

- 3) Se il giudice adito ai sensi dell'art. 37, n. 1, abbia la facoltà di accertare se la garanzia già fornita dal creditore costituisca un'adeguata esecuzione dell'ordine del giudice che ha emesso la sentenza e di tenere conto di una qualsiasi inadeguatezza nel decidere se adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 38, secondo comma, e
- 4) se il giudice adito ai sensi dell'art. 37, n. 1, abbia la facoltà, ai sensi dell'art. 38, secondo comma, di subordinare l'esecuzione alla prestazione di una garanzia maggiore di quanto stabilito dal giudice che ha emesso la sentenza, in pendenza di una decisione finale nel procedimento di impugnazione nel paese in cui è stata emessa la sentenza.

Tempo dell'esercizio della facoltà di sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 38, primo comma

- 5) Se il potere di sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 38, primo comma, possa essere esercitato da un giudice adito ai sensi dell'art. 37, n. 1, solo respingendo l'opposizione di cui all'art. 37, n. 1 (indipendentemente da se un'ulteriore opposizione su un punto di diritto possa essere presentata al giudice designato ai sensi dell'art. 37, n. 2) o invece possa essere esercitato dal giudice adito ai sensi dell'art. 37, n. 1, prima che esso pervenga a una decisione finale nel merito dell'opposizione presentata dinanzi ad esso.

Relazione tra l'art. 38, primo comma, e l'art. 34

- 6) Se, nel decidere se esercitare la facoltà conferita ai sensi dell'art. 38, primo comma, il giudice adito ai sensi dell'art. 37, n. 1, possa opportunamente prendere in considerazione:
 - 1) solo i motivi indicati negli artt. 27 e 28;
 - 2) quelle questioni che sono sorte a seguito di un cambiamento sostanziale delle circostanze dopo che è stato adottato il provvedimento di esecuzione provvisoria;
 - 3) questioni delle quali le resistenti potevano non essere a conoscenza al tempo in cui è stato adottato il provvedimento di esecuzione provvisoria;
 - 4) questioni delle quali le resistenti non erano a conoscenza al tempo del provvedimento di esecu-

zione provvisoria, indipendentemente da se avessero o meno potuto ragionevolmente prevederle, e che quindi non sono state sottoposte al giudice che ha pronunciato la sentenza;

- 5) questioni delle quali le resistenti erano a conoscenza ma che non hanno avuto l'opportunità di sollevare dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza.

Poteri subordinati all'esercizio della facoltà di cui all'art. 38, primo comma, di sospendere il procedimento

- 7) Se il giudice adito ai sensi dell'art. 37, n. 1, abbia la facoltà di adottare un provvedimento di sospensione del procedimento di esecuzione subordinato alla prestazione da parte del debitore di una garanzia sufficiente a tutelare gli interessi del creditore nel caso in cui l'impugnazione del debitore nei confronti della sentenza non abbia successo nello Stato in cui la sentenza è stata emessa.

(¹) Art. 38, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972 L 299, pag. 32), nella versione modificata dalla convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU 1978 L 304, pag. 1 e — come modificata — pag. 77).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Sezione per gli Affari sociali del Tribunal superior de justicia di Murcia, con ordinanza 22 febbraio 1996, nella causa Francisco Hernández Vidal S.A. contro Prudencia Gómez Pérez, María Gómez Pérez, Contratas y Limpiezas, S.L.

(Causa C-127/96)

(96/C 180/43)

Con ordinanza 22 febbraio 1996, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 aprile 1996, nella causa Francisco Hernández Vidal S.A. contro Prudencia Gómez Pérez, María Gómez Pérez, Contratas y Limpiezas, S.L., la Sezione per gli Affari sociali del Tribunal superior de justicia di Murcia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) Se l'attività lavorativa consistente nei servizi di pulizia dei locali di un'impresa, la cui principale produzione non è quella di pulizia, nel presente caso fabbricazione di gomme da masticare e caramelle, ma necessita permanentemente di quell'attività secondaria, sia «parte di stabilimento».
- b) Inoltre se, nella nozione «cessione contrattuale» si possa comprendere la risoluzione di un contratto per la prestazione del servizio di pulizia, durato tre anni mediante proroghe annuali, alla scadenza del terzo anno, con decisione dell'impresa che usufruisce dei

servizi; e se, in caso di soluzione affermativa, questo possa dipendere dal fatto che l'impresa che usufruisce dei servizi effettui la pulizia con propri lavoratori o con altri di nuova assunzione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat del Regno del Belgio con sentenza 29 marzo 1996, nella causa A. S. B. L. Inter-Environnement Wallonie contro Région wallonne

(Causa C-129/96)

(96/C 180/44)

Con sentenza 29 marzo 1996, pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 aprile 1996, nella causa A. S. B. L. Inter-Environnement Wallonie contro Région wallonne il Conseil d'Etat del Regno del Belgio ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale.

Il Conseil d'Etat del Regno del Belgio chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni:

- 1) Se gli articoli 5 e 189 del Trattato CEE ostino a che gli Stati membri adottino disposizioni contrarie alla direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CEE (¹), relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 18 marzo 1991, 91/156/CEE (²), durante il periodo di attuazione di quest'ultima.

Se le medesime norme del Trattato ostino a che gli Stati membri adottino e facciano entrare in vigore una norma che si presenta come un'attuazione della detta direttiva ma le cui disposizioni appaiano contrarie alle prescrizioni della direttiva stessa.

- 2) Se una sostanza indicata nell'allegato I della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, che sia inserita, direttamente o indirettamente, in un processo di produzione industriale, sia un rifiuto ai sensi dell'art. 1, lett. a), di tale direttiva.

(¹) GU n. L 194, pag. 39.

(²) GU n. L 78, pag. 32.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Seconda Sezione — Contenzioso Tributario), con ordinanza 28 febbraio 1996, nella causa Fazenda Publica contro Solisnor-Estaleiros Navais, SA

(Causa C-130/96)

(96/C 180/45)

Con ordinanza 28 febbraio 1996, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 aprile seguente, nella causa Fazenda Publica contro Solisnor-Estaleiros Navais, SA, il Supremo Tribunal Administrativo (Seconda Sezione — Contenzioso Tributario) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se un'imposta di bollo debba essere qualificata come imposta sulla cifra d'affari ai sensi dell'art. 33 della Sesta

direttiva⁽¹⁾, fatto salvo eventualmente quanto disposto dall'art. 378 dell'Atto di adesione⁽²⁾ o da qualunque altra disposizione comunitaria».

(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1).

(2) Atti relativi all'adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee (GU n. L 302 del 15. 11. 1985).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht con ordinanza 8 febbraio 1996, nella causa Carlos Mora Romero contro Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz

(Causa C-131/96)

(96/C 180/46)

Con ordinanza 8 febbraio 1996, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 aprile 1996, nella causa Carlos Mora Romero contro Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 6 nonché gli artt. 48 e 51 del Trattato che istituisce la Comunità europea e l'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (n. 1612/68)⁽¹⁾ vadano interpretati nel senso che consentono al legislatore di uno Stato membro di disporre la proroga della pensione per orfani oltre il 25° anno di età solo nel caso in cui la formazione professionale sia stata ritardata a causa della prestazione, dopo il 25° anno di età, del servizio militare obbligatorio ai sensi della legge del medesimo Stato.

(1) GU 1968, n. L 257, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura di Roma con ordinanza 4 aprile 1996 nel procedimento dinanzi ad essa pendente fra Antonio Stinco e Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)

(Causa C-132/96)

(96/C 180/47)

Con ordinanza 4 aprile 1996, pervenuta alla Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 24 aprile 1996, emanata nel procedimento dinanzi ad essa pendente fra Antonio Stinco e Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.), la Pretura di Roma ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'articolo 46, par. 2, lett. a) del regolamento n. 1408/71⁽¹⁾ al fine di chiarire

«se per determinare l'importo del prorata italiano l'I.N.P.S. debba prendere come base di calcolo la pensione c.d.

virtuale o teorica pura e semplice o se per determinare detto importo debba adottare come base di calcolo la pensione c.d. virtuale o teorica integrata al trattamento minimo».

(1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Ancona con ordinanza 11 aprile 1996 nel procedimento dinanzi ad essa pendente fra Finanze dello Stato e Foods Import Srl

(Causa C-133/96)

(96/C 180/48)

Con ordinanza 11 aprile 1996 (pervenuta alla Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 24 aprile 1996) emanata nel procedimento dinanzi ad essa pendente fra Finanze dello Stato e Foods Import Srl, la Corte di Appello di Ancona ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee i seguenti quesiti:

- 1) se l'elencazione introdotta con il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio del 29 dicembre 1981⁽¹⁾, dove all'allegato sesto viene riportato il capitolo 3 della tariffa doganale e vengono indicati al n. 03.02.A 1°, i merluzzi e al n. 03.03.A 2°, i filetti di merluzzo con la ulteriore specificazione di «gadus Morrhuia, boreogadus Soida, gadus Ogac, elencazione ribadita nel regolamento (CEE) n. 3383/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983⁽²⁾, sia tassativa o esemplificativa, e se, quindi, il baccalà denominato scientificamente «Molva Molva» rientri o meno nella elencazione di cui sopra;
- 2) se l'art. 20 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, che prevede la sospensione dei dazi della tariffa doganale, si applichi solo alle tre specie di merluzzi di cui al punto 1 (gadus Morrhuia, boreogadus Soida, Gadus Ogac) e non anche alle altre specie tipo Molva;
- 3) in ogni caso, premesso che con sentenza 22 ottobre 1987 nella causa n. 314/85 la Corte di giustizia ha stabilito che sussiste il diritto del debitore al non recupero dei tributi doganali allorché ricorrano tutte e tre le condizioni di cui all'art. 5, n. 2 del regolamento (CEE) n. 1697/79 del 24 luglio 1979⁽³⁾, quali siano le condizioni di applicabilità della suddetta norma, ossia quali siano i comportamenti del creditore e del debitore del tributo da essa assunti quali determinanti il diritto al non recupero.

(1) GU n. L 379, del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) Leggasi regolamento (CEE) n. 3383/83 (GU n. L 313 del 14. 11. 1983, pag. 1).

(3) GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 24 aprile 1996

(Causa C-134/96)

(96/C 180/49)

Il 24 aprile 1996 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Antonio Caeiro e Miguel Díaz-Llanos La Roche, consiglieri giuridici, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, assoggettando ad autorizzazione amministrativa l'esportazione materiale di denaro in monete metalliche, banconote o assegni al portatore, in pesetas o in altre valute per un importo superiore a 5 milioni di pesetas, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva del Consiglio 88/361/CEE⁽¹⁾ e, a decorrere dal 1° gennaio 1994, degli artt. 73B e 73D del Trattato CE.
2. Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Poiché la direttiva 88/361/CEE non stabilisce limitazioni specifiche, la libertà di effettuare un movimento di capitali deve intendersi nel senso più ampio possibile e non nel senso contrario. Tale interpretazione discende dal testo introduttivo alla nomenclatura dell'allegato I della direttiva e viene altresì avvalorata dal tenore del nuovo art. 73B del Trattato CE, il quale vieta ogni restrizione ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi. L'art. 73D, n. 1, lett. b), precisa che l'art. 73B non pregiudica il diritto degli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Il concetto di «misura necessaria» fa riscontro al requisito di proporzionalità che deve caratterizzare qualunque provvedimento implicante una deroga ad una libertà riconosciuta dal Trattato.

Le autorità spagnole adducono fenomeni quali le frodi fiscali, il terrorismo e il riciclaggio di denaro, spesso collegato al traffico di droga, vale a dire problemi che riguardano tutti gli Stati membri e costituiscono minacce reali per l'ordine pubblico di tali Stati. Una volta accertata la legittimità dell'obiettivo, per stabilire il carattere di proporzionalità o meno della prescrizione di un'autorizzazione, occorre esaminare la possibilità di far ricorso a sistemi di controllo che consentano di raggiungere il medesimo obiettivo di prevenzione delle violazioni della legislazione nazionale, ma implicanti minori ostacoli ai trasferimenti di

capitali. A parere della Commissione, un sistema di dichiarazione correttamente applicato può assolvere perfettamente questa funzione.

⁽¹⁾ GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 5.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 24 aprile 1996

(Causa C-135/96)

(96/C 180/50)

Il 24 aprile 1996 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hendrik van Lier e Jean-François Pasquier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 91/659/CEE della Commissione, che adegua al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto)⁽¹⁾, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il carattere vincolante dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE fa obbligo agli Stati membri, quali destinatari delle direttive, di adottare le disposizioni necessarie al fine di dare attuazione alle direttive medesime prima della scadenza del termine all'uopo fissato. Il termine di cui trattasi è scaduto il 1° gennaio 1993 senza che il Regno del Belgio abbia attuato le disposizioni necessarie.

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1991, pag. 36.

Domanda di decisione pregiudiziale proposta con sentenza del Tribunal de grande instance di Parigi del 23 febbraio 1996, nella causa The Scotch Whisky Association contro la Martiniquaise LM, oggi Compagnie financière européenne de prises de participation (COFEPP), SA Prisunic, SARL Centrale d'achats et de services alimentaires (CASAL)

(Causa C-136/96)

(96/C 180/51)

Con sentenza 23 febbraio 1996, giunta in cancelleria il 25 aprile 1996, nella causa The Scotch Whisky Association contro La Martiniquaise LM, oggi Compagnie financière

européenne de prises de participation (COFEPP), SA Prisunic, SARL Centrale d'achats et de services alimentaires (CASAL), il Tribunal de grande instance di Parigi ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale.

Il Tribunal de grande instance di Parigi chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione seguente:

Se, tenuto conto della disciplina europea e, in particolare, dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio 29 maggio 1989⁽¹⁾, il termine generico «whisky» possa comparire tra i termini della denominazione di vendita delle bevande spiritose composte esclusivamente di whisky diluito in acqua in modo che il titolo alcolometrico volumico è inferiore a 40°.

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 24 aprile 1996

(Causa C-137/96)

(96/C 180/52)

Il 24 aprile 1996, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal dottor Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. constatare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CE e della direttiva 91/414/CEE⁽¹⁾, in quanto non ha adottato entro i termini prescritti le misure necessarie a conformarsi a detta direttiva;
2. condannare alle spese la convenuta.

I *motivi e principali argomenti* rispecchiano quelli della causa C-135/96⁽²⁾; il termine è scaduto il 27 luglio 1993.

⁽¹⁾ GU 1991, L 230, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 25 aprile 1996

(Causa C-138/96)

(96/C 180/53)

Il 25 aprile 1996 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal Dr. Klaus-Dieter Borchardt, membro del

servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, C 254, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva 92/116/CEE⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e della direttiva stessa;
2. condannare la convenuta alle spese.

I *motivi e principali argomenti* sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-135/96⁽²⁾; il termine per la trasposizione è scaduto il 1° gennaio 1994.

⁽¹⁾ GU 1993, L 62, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 14 marzo 1996, nella causa Finanzamt (Ufficio finanziario) Osnabrück-Land contro Bernhard Langhorst

(Causa C-141/96)

(96/C 180/54)

Con ordinanza 14 marzo 1996, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 aprile 1996, nella causa Finanzamt (Ufficio finanziario) Osnabrück-Land e Bernhard Langhorst, il Bundesfinanzhof — V Sezione — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se secondo l'art. 22, n. 3, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE⁽¹⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (direttiva 77/388/CEE), sia possibile considerare un accredito ai sensi del § 14, quinto comma, della legge relativa all'imposta sulla cifra d'affari del 1980 come una fattura o un documento che ne fa le veci [art. 21, n. 1, lett. c) della direttiva 77/388/CEE].
- 2) In caso di soluzione positiva della prima questione: Se l'art. 21, n. 1, lett. c), della direttiva 77/388/CEE permetta di considerare colui che accetta un accredito in cui figurino un ammontare di imposta più elevato di quello dovuto su operazioni imponibili, senza contestare al riguardo l'indicazione dell'imposta risultante dall'accredito, come una persona che indica l'imposta sul valore aggiunto in una fattura o in un altro documento che ne fa le veci ed è quindi debitrice di tale imposta.

3) Se il destinatario di un accredito possa fondarsi, in presenza delle circostanze di cui alla questione 2, sull'art. 21, n. 1, lett. c), della direttiva 77/388/CEE, quando venga fatta valere contro il medesimo l'imposta sul valore aggiunto indicata nell'accredito, per un ammontare che corrisponde alla differenza tra l'imposta indicata e quella dovuta su operazioni imponibili.

(¹) GU n. L 145, pag. 1.

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof con ordinanza 7 marzo 1996 nella causa dinanzi ad esso pendente fra Hauptzollamt München e Wacker Werke GmbH & Co. KG

(Causa C-142/96)
(96/C 180/55)

Con ordinanza 7 marzo 1996, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 aprile 1996, nella causa Hauptzollamt München contro Wacker Werke GmbH & Co. KG, il Bundesfinanzhof (Settima sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1. Se l'art. 13, n. 2, secondo comma, seconda possibilità, del regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard (GU n. L 212, pag. 1), vada interpretato nel senso che un metodo di accertamento delle spese di perfezionamento sia da considerarsi idoneo solo qualora il valore delle merci di temporanea esportazione da esso risultante corrisponda al prezzo di acquisto pagato dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento passivo, oppure ai costi di produzione.
2. In caso di risposta negativa alla prima questione, se nella determinazione delle spese di perfezionamento possa venire calcolato il prezzo di acquisto pagato dal trasformatore al titolare dell'autorizzazione di perfezionamento passivo per le merci di temporanea esportazione, comprensivo delle eventuali maggiorazioni, e se ciò valga anche in caso di anomalia tariffaria per effetto della quale il dazio imposto sulle merci non trasformate sia maggiore di quello imposto sui prodotti compensatori».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 7 marzo 1996, nella causa Leonhard Knubben Speditions GmbH contro Hauptzollamt di Mannheim

(Causa C-143/96)
(96/C 180/56)

Con ordinanza 7 marzo 1996, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 aprile 1996, nella causa Leonhard Knubben Speditions GmbH contro Hauptzollamt di Mannheim, il Bundesfinanzhof (VII Sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Quale sia l'interpretazione da dare alla tariffa doganale comune — nomenclatura combinata 1989 e 1990 — in merito alla sottovoce 0904 20. In particolare, se la nozione ivi impiegata «polverizzato» designi solo un grado di finezza simile a quello di un prodotto tritato o comprenda anche un prodotto tagliato in pezzi, di dimensioni comprese, ad esempio, tra i 4 e gli 8 mm.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du Travail di Bruxelles, con sentenza 25 aprile 1996, nella causa Office National des Pensions contro M. Cirotti

(Causa C-144/96)
(96/C 180/57)

Con sentenza 25 aprile 1996, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 maggio 1996, nella causa Office National des Pensions contro M. Cirotti, la Cour du Travail di Bruxelles ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se gli artt. 46 e 51 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (¹) debbano essere interpretati nel senso che essi si applicano in caso di cumulo di una prestazione di invalidità liquidata in forza della legislazione di uno Stato membro con una prestazione di vecchiaia che assegna al coniuge separato di fatto una parte della prestazione di vecchiaia di lavoratore subordinato dovuta al coniuge da cui è separato e liquidata in forza della legislazione di un altro Stato membro, anche se tale applicazione può favorire il lavoratore migrante rispetto al lavoratore non migrante, mentre l'art. 3, n. 1, del precitato regolamento dispone la parità di trattamento fra tutti i cittadini degli Stati membri.

(¹) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova — Sezione I Civile — con ordinanza 11 aprile 1996 nel procedimento dinanzi ad esso pendente fra ICAT FOOD Srl e Amministrazione delle Finanze

(Causa C-155/96)
(96/C 180/58)

Con ordinanza 11 aprile 1996, pervenuta alla Cancelleria della Corte delle Comunità europee in data 7 maggio 1996, emanata nella causa dinanzi ad esso pendente fra ICAT FOOD Srl e Amministrazione delle Finanze, il Tribunale di Genova — Sezione I Civile — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale con quesiti identici a quelli delle cause riunite C-47/95 ea. (¹).

(¹) Vedi GU n. C 119 del 13. 5. 1995, pag. 5.

Ricorso del signor C. Williams contro la sentenza pronunciata il 7 marzo 1996 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-146/94 tra il signor C. Williams e la Corte dei conti, proposto il 7 maggio 1996

(Causa C-156/96 P)

(96/C 180/59)

Il 7 maggio 1996 il signor C. Williams, con l'avv. Eric Boigelot, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale dell'avv. Louis Schiltz, rue du Fort Rheins 2, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 7 marzo 1996 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-146/94 tra il signor C. Williams e la Corte dei conti.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
2. di conseguenza:
 - a) annullare integralmente la sentenza impugnata;
 - b) statuire essa stessa sulla controversia e, accogliendo il ricorso iniziale, annullare la decisione 24 gennaio 1994, notificata lo stesso giorno dall'ufficiale giudiziario, e, per quanto necessario, annullare la decisione 23 gennaio 1994 recante rigetto implicito del reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto, proposto dalla ricorrente il 23 settembre 1993;
 - c) condannare la Corte dei conti delle Comunità europee alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Violazione del diritto comunitario. Il ricorrente ribadisce i motivi e le censure formulate dinanzi al Tribunale di primo grado⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 146 del 28. 5. 1994, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation del Granducato del Lussemburgo, con sentenza 25 aprile 1996, nella causa Raymond Kohll contro Union des Caisses de Maladie

(Causa C-158/96)

(96/C 180/60)

Con sentenza 25 aprile 1996, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 maggio 1996, nella causa Raymond Kohll contro Union des Caisses de Maladie, la Cour de cassation del Granducato del Lussemburgo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli artt. 59 e 60 del Trattato che istituisce la CEE debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa subordini la presa a carico di prestazioni rimborsabili a un'autorizzazione dell'ente previdenziale dell'assicurato, qualora le prestazioni vengano fornite in uno Stato membro diverso da quello di residenza dell'assicurato.
- 2) Se la soluzione della questione precedente subisca modifiche qualora la normativa abbia l'obiettivo di mantenere un servizio medico-ospedaliero equilibrato e accessibile a tutti in una determinata regione.

Cancellazione dal ruolo della causa C-327/93⁽¹⁾

(96/C 180/61)

Con ordinanza 29 marzo 1996, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-327/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division): The Queen contro Secretary of State for the National Heritage, ex parte: 1) Continental Television BVio, 2) Continental Television plc et 3) Mark Roy Garner.

⁽¹⁾ GU n. C 211 del 5. 8. 1993.

Cancellazione dal ruolo della causa C-120/94⁽¹⁾

(96/C 180/62)

Con ordinanza 19 marzo 1996, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-120/94: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

⁽¹⁾ GU n. C 174 del 25. 6. 1994.

Cancellazione dal ruolo della causa C-145/94⁽¹⁾

(96/C 180/63)

Con ordinanza 13 marzo 1996, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-145/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado n. 2 di Lleida): Procedimento penale contro José Antonio Alonso Rubio.

⁽¹⁾ GU n. C 202 del 23. 7. 1994.

Cancellazione dal ruolo della causa C-294/94⁽¹⁾
(96/C 180/64)

Con ordinanza 12 marzo 1996, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-294/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional): Procedimento penale contro Luis Carlos Quintanilha.

⁽¹⁾ GU n. C 351 del 10. 12. 1994.

Cancellazione dal ruolo della causa C-310/94⁽¹⁾
(96/C 180/65)

Con ordinanza 16 gennaio 1996, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-310/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce di Saintes): Garage Ardon SA, Bernard Martin — Garage Colin-Martin, Relais de Saintonge Sarl e Bernard Menet Sarl contro Garage Trabisco SA.

⁽¹⁾ GU n. C 380 del 31. 12. 1994.

Cancellazione dal ruolo della causa C-20/95⁽¹⁾
(96/C 180/66)

Con ordinanza 12 marzo 1996, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-20/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional): Procedimento penale contro Oscar Weg.

⁽¹⁾ GU n. C 74 del 25. 3. 1995.

Cancellazione dal ruolo della causa C-33/95⁽¹⁾
(96/C 180/67)

Con ordinanza 20 marzo 1996, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-33/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Saint-Nazaire): Sarl Polypieces contro Directeur des services fiscaux della Loire-Atlantique.

⁽¹⁾ GU n. C 74 del 25. 3. 1995.

Cancellazione dal ruolo della causa C-230/95⁽¹⁾
(96/C 180/68)

Con ordinanza 19 marzo 1996, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-230/95: Consiglio dell'Unione europea contro Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU n. C 208 del 12. 8. 1995.

Cancellazione dal ruolo della causa C-256/95⁽¹⁾
(96/C 180/69)

Con ordinanza 19 marzo 1996, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-256/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

⁽¹⁾ GU n. C 248 del 23. 9. 1995.

Cancellazione dal ruolo della causa C-318/95⁽¹⁾
(96/C 180/70)

Con ordinanza 14 marzo 1996, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-318/95: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.

⁽¹⁾ GU n. C 333 del 9. 12. 1995.

Cancellazione dal ruolo della causa C-374/95⁽¹⁾
(96/C 180/71)

Con ordinanza 12 marzo 1996, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-374/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta all'Industrial Tribunal di Southampton): James Paul Barker contro Service Children's Schools.

⁽¹⁾ GU n. C 31 del 3. 2. 1996.

Cancellazione dal ruolo della causa C-381/95⁽¹⁾
(96/C 180/72)

Con ordinanza 27 marzo 1996, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-381/95: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.

⁽¹⁾ GU n. C 31 del 3. 2. 1996.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

dell'8 maggio 1996

nella causa T-19/95, Adia Interim SA contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾*(Appalto pubblico di servizi — Lavoratori temporanei — Offerta inficiata da un errore di calcolo — Motivazione della decisione di rigetto — Insussistenza di un obbligo, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, di contattare l'offerente)*

(96/C 180/73)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-19/95, Adia Interim SA, società di diritto belga con sede in Bruxelles, con gli avv.ti Vincent Thiry, del foro di Liegi, Christian Jacobs, del foro di Brema, Hans Joachim Prieß e Klaus Heinemann, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Tom M. Gilliams, 47, Grand-rue, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: Xénophon A. Yataganas e Hendrik van Lier), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione, notificata alla ricorrente il 5 dicembre 1994, che la informa del rigetto dell'offerta da essa presentata nell'ambito della gara d'appalto n. 94/21/IX.C.1, relativa al collocamento di lavoratori ad interim, da un lato, nonché della decisione della Commissione, notificata alla ricorrente il 21 dicembre 1994, che aggiudica il detto appalto alle società Ecco, Gregg e Manpower, dall'altro, il Tribunale (quarta sezione), composto dai signori K. Lenaerts, presidente, P. Lindh e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato l'8 maggio 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 87 dell'8. 4. 1995.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 14 maggio 1996

nella causa T-82/95, Carmen Gómez de Enterría y Sanchez contro Parlamento europeo⁽¹⁾*(Dipendenti — Dispensa dall'impiego — Art. 50 dello Statuto — Difesa degli interessi dell'interessato)*

(96/C 180/74)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-82/95, Carmen Gómez de Enterría y Sanchez, ex dipendente del Parlamento europeo, con l'avv. Eric

Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, contro Parlamento europeo (agenti: signori Gregorio Garzon Clariana e Manfred Peter), avente ad oggetto il ricorso per l'annullamento della decisione di dispensa dall'impiego, in base all'art. 50 dello Statuto del personale delle Comunità europee, dall'impiego della ricorrente, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori C.P. Briët, presidente, B. Vesterdorf e A. Potocki, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 14 maggio 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile, nella parte in cui mira a che siano rivolte intimazioni al Parlamento europeo.*
- 2) *La decisione relativa alla dispensa dall'impiego della ricorrente comunicatale con lettere del presidente del Parlamento 30 novembre e 19 dicembre 1994, è annullata.*
- 3) *Il Parlamento è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 137 del 3. 6. 1995.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 maggio 1996

nella causa T-326/94, Constantino Dimitriadis contro Corte dei conti delle Comunità europee⁽¹⁾*(Dipendente — Rapporto informativo — Risarcimento danni)*

(96/C 180/75)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa T-326/94, Constantino Dimitriadis, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, ex dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l'avv. Marco Papazisi, del foro di Salonicco, con domicilio eletto in Lussemburgo al recapito del ricorrente, 4a, boulevard G.D. Charlotte, contro Corte dei conti delle Comunità europee (agenti: signori Jean-Marie Stenier, Christos Komninos e Paolo Giusta), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del rapporto informativo del ricorrente 13 luglio 1994 nonché al risarcimento del danno assertivamente subito, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori R. Schintgen, presidente, R. García-Valdecasas e J. Azizi,

giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 15 maggio 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU n. C 331 del 26. 11. 1994.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

21 maggio 1996

nella causa T-153/95, Raymond Kaps contro Corte di giustizia delle Comunità europee⁽¹⁾

(Dipendenti — Concorso — Commissione giudicatrice — Prova orale — Decisione della commissione giudicatrice di non iscrizione nell'elenco di riserva — Portata dell'obbligo di motivazione — Portata del sindacato giurisdizionale)

(96/C 180/76)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-153/95, Raymond Kaps, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente in Schiffange, con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demasseure, Véronique Leclercq e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede della fiduciaria Myson SARL, 1, rue Glesener, contro Corte di giustizia delle Comunità europee (agenti: Timothy Millett), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso per prove interne all'istituzione n. CJ 51/93, che attribuisce alle prove scritte e orali sostenute dal ricorrente un punteggio che non consentiva di iscriverlo nell'elenco di riserva, tra i vincitori del concorso e, per quanto necessario, all'annullamento della decisione della convenuta di non iscriverlo nell'elenco di riserva del concorso CJ 51/93, come pure della decisione 15 maggio 1995 con la quale viene respinto il reclamo del ricorrente, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori R. Schintgen, presidente, R. García-Valdecasas e J. Azizi, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 21 maggio 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU n. C 248 del 23. 9. 1995.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

29 marzo 1996

nella causa T-24/96 R, signor «U» contro Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

(96/C 180/77)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-24/96 R, signor «U», dipendente del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, residente in Berlino, con l'avv. Frank Montag, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Aloyse May, 31, Grande Rue, contro Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (agente: avv. Bertrand Wägenbaur), avente ad oggetto una domanda intesa, in primo luogo alla sospensione dell'esecuzione della decisione del convenuto relativa all'assegnazione del ricorrente a Salonico e, in secondo luogo, a che sia provvisoriamente mantenuto in servizio presso la sede della Commissione in Berlino, il presidente del Tribunale ha emesso il 29 maggio 1996 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La sospensione dell'esecuzione concessa con ordinanza del presidente del Tribunale 29 febbraio 1996 viene prorogata fino al 12 aprile 1996 incluso. Fino a tale data, il ricorrente resterà impiegato a Berlino.*
- 2) *Per il resto, la domanda di provvedimenti è respinta.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

Ricorso della società Eyckeler & Malt AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 marzo 1996

(Causa T-42/96)

(96/C 180/78)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 22 marzo 1996 la società Eyckeler & Malt AG, con sede in Hilden (RFG), rappresentata dagli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale dell'avv. Marc Lucius, 6, rue Michel Welter, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 20 dicembre 1995 (Az REM 5/95);
- condannare la convenuta a sostenere le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, un'impresa che da anni importa dall'Argentina carne bovina pregiata (High Quality Beef/Hilton-Beef), impugna la decisione della Commissione 20 dicembre 1995 (REM 5/95), comunicata attraverso lo Hauptzollamt di Düsseldorf, con la quale la Commissione nega la restituzione di prelievi all'importazione sulla «Hilton-Beef» originaria dell'Argentina per un ammontare di 11 422 736,45 DM.

In particolare, la ricorrente sostiene che la decisione della Commissione è basata su un fondamento giuridico errato. Quello giusto sarebbe, in luogo dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, l'art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale), sul quale avrebbe dovuto essere fondata la decisione.

La decisione si basa su un vizio procedurale sostanziale, in quanto in questo caso alla ricorrente e richiedente nel procedimento diretto ad ottenere la restituzione di prelievi all'importazione non sarebbe stato concesso alcun diritto di essere sentita e alcun diritto alla difesa (corrispondente ad un procedimento in contraddittorio) dinanzi alla Commissione.

Nell'interpretazione e nell'applicazione della nozione «circostanze» di cui all'art. 239 del codice doganale la Commissione avrebbe commesso vari errori di valutazione notevoli e manifesti, non avendo affatto tenuto conto degli argomenti addotti nella domanda e non avendo affatto motivato la sua decisione di rigetto. In ispecie, la Commissione non avrebbe valutato o avrebbe valutato in modo non appropriato le gravi violazioni commesse dalla competente autorità argentina (governo), in quanto garante del sistema, nella concessione e nel controllo dei certificati di autenticità in Argentina, nonché le proprie gravi violazioni nell'applicazione e nel controllo del contingente tariffario nella Comunità. A causa di queste violazioni, le falsificazioni dei certificati di autenticità sarebbero state rese possibili già dal 1991. Alla ricorrente, in quanto importatrice, non avrebbe potuto essere imposto alcun rischio, che sarebbe stato reso possibile solo a causa delle dette violazioni e di fronte al quale essa si sarebbe trovata impotente.

La decisione sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità, in quanto la Commissione, in forza di un'autorizzazione del Consiglio, sarebbe stata in grado, per i quantitativi importati in base a certificati di autenticità falsificati, di procedere nei confronti dell'Argentina ad una riduzione di contingente per quanto riguarda la Hilton-Beef, ma si sarebbe avvalsa di questa possibilità solo in parte. Il principio di proporzionalità vieta alla Commissione di gravare, senza giustificazione e senza necessità, con eccessivi prelievi all'importazione la ricorrente, nella sua qualità di importatrice in buona fede.

Ricorso della società Oleifici Italiani S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 marzo 1996
(Causa T-44/96)
(96/C 180/79)

(Lingua processuale: l'italiano)

La società Oleifici Italiani S.p.A., con sede in Ostuni (BR), Italia, con gli avvocati Antonio Tizzano e Gian Michele Roberti, entrambi del foro di Napoli, con domicilio eletto in Bruxelles, Place du Grand Sablon 36, ha proposto il 26 marzo 1996 dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione della Commissione contenuta nella lettera del Direttore della Direzione Generale Agricoltura (DG VI) — direzione G, Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FE-AOG) — Sig. M. Jacquot, del 16 gennaio 1996 (n. prot. VI/003107), nella parte in cui rifiuta ad Oleifici Italiani il risarcimento di una parte dei danni cagionati dalla stessa Commissione per il ritardo nella presa in carico di lotti di olio d'oliva aggiudicati in base al Regolamento (CE) n. 2494/1994 del 14 ottobre 1994⁽¹⁾;
- ordinare il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza del predetto comportamento, considerato illegittimo, della Commissione;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Nel quadro della gara per la fornitura di olio di oliva a favore delle popolazioni della Georgia e dell'Armenia, indetta con regolamento (CE) n. 2494/94, la Commissione aggiudicava alla ricorrente la fornitura di tre dei lotti di olio d'oliva oggetto del bando. A seguito dell'aggiudicazione, la ricorrente ha adempiuto a tutti gli obblighi relativi alla fornitura di cui trattasi. Tuttavia, la successiva presa in consegna delle merci subiva una serie di ritardi a causa della negligente organizzazione delle operazioni di imbarco e trasporto da parte della Commissione. Con lettera del 22 maggio 1995, la ricorrente richiese il risarcimento dei danni subiti (soste automezzi, oneri di stoccaggio ed assicurazione, costo della fideiussione bancaria e danno derivante dal mancato utilizzo delle corrispondenti linee di credito), per un importo totale di lire 1 062 880 216. A seguito di tale richiesta di risarcimento danni, in data 29 settembre 1995, la ricorrente riceveva dalla Commissione un accredito di lire 444 908 307. Con lettera del 16 gennaio 1996, la Commissione comunicava alla ricorrente una scheda che conteneva l'elenco delle spese di cui aveva accettato il risarcimento.

La ricorrente rileva che la controversia che l'opponere alla Commissione ha essenzialmente ad oggetto una questione di risarcimento danni. Essa ritiene infatti che il ritardo nella presa in consegna dell'olio non ha provocato soltanto i danni riconosciuti nella specie dalla Commissione, bensì anche ulteriori ed ingenti pregiudizi che la Commissione ha illegittimamente omesso di considerare. In particolare, la Commissione non ha riconosciuto: a) il lucro cessante dovuto all'impossibilità di disporre delle fideiussioni costituite in favore della Commissione, fideiussioni che sono rimaste vincolate per tutto il periodo in cui si è protratto il ritardo illegittimo; b) gli interessi legali e la svalutazione monetaria maturati dal momento in cui si sono prodotti i danni sofferti dalla ricorrente. Quest'ultima, pertanto, dopo aver invano cercato di trovare un'intesa con la Commissione, si vede ora costretta a proporre un ricorso ex artt. 178 e 215 del Trattato CE al fine di conseguire il pieno ristoro di tali pregiudizi.

Nondimeno, la ricorrente rileva che il rifiuto della Commissione di riconoscere parte dei danni reclamati si è concretizzato in una decisione dell'istituzione, comunicata alla ricorrente con lettera del 16 gennaio 1996 dinanzi citata. Pertanto, si è ritenuto opportuno proporre altresì un ricorso in annullamento (parziale), ex art. 173 del Trattato, nei confronti della decisione medesima. La ricorrente ritiene che la limitazione delle componenti del danno riconosciuto non risulta giustificata da alcuna valida, oggettiva motivazione; in effetti la Commissione ha commesso nella specie un manifesto errore di apprezzamento. Ne deriva che la Commissione, rifiutando di riconoscere parte dei danni sofferti dalla ricorrente, ha commesso uno sviamento di potere che vizia la legittimità della decisione.

(¹) GU n. L 265 del 15. 10. 1994.

Ricorso delle società Whirlpool Sweden AB e Whirlpool SMC Microwave Products Co. Ltd. contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 marzo 1996

(Causa T-46/96)

(96/C 180/80)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 marzo 1996 le società Whirlpool Sweden AB e Whirlpool SMC Microwave Products Co. Ltd., rappresentate dagli avv.ti Onno W Brouwer e Pierre Larouche, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch & Wolter, 11, rue Goethe, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare gli artt. 1 e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 5, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di forni a microonde originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia, nella parte in cui riguarda le ricorrenti; e
- condannare l'istituzione convenuta a sostenere le spese di giudizio ai sensi dell'art. 7 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti, due società costituite, rispettivamente, ai sensi del diritto svedese e di Hong-Kong, che appartengono entrambe alla multinazionale Whirlpool Corporation, il primo produttore mondiale ed il maggior venditore di apparecchi di qualità, impugnano il suddetto regolamento per i seguenti motivi:

Violazione del regolamento base e del codice antidumping. Al riguardo, le ricorrenti sostengono che non può essere ravvisato alcun nesso causale fra le importazioni dai paesi interessati e un danno dell'industria comunitaria. Se, in subordine, tale nesso fosse stato ravvisato, avrebbe dovuto essere effettuata una ripartizione proporzionale da parte delle istituzioni comunitarie. Poiché tale ripartizione non è stata effettuata, le istituzioni comunitarie avrebbero violato gli artt. 4, n. 1, e 13, n. 3, del regolamento base e gli artt. 3.5 e II.1 del codice antidumping.

Di conseguenza, non avendo svolto un'adeguata indagine, le istituzioni comunitarie non hanno correttamente applicato il criterio legale per l'accertamento del nesso di causalità. Ad ogni modo, i risultati della Whirlpool avrebbero dovuto essere presi in considerazione al momento della valutazione dei danni.

Violazione di un principio processuale sostanziale, in quanto le istituzioni comunitarie hanno violato i diritti della difesa e il diritto ad essere sentiti nello svolgimento del procedimento che ha portato all'emanazione del regolamento impugnato.

Sviamento di potere. Le istituzioni comunitarie hanno abusato dei poteri ad esse delegati non avendoli esercitati imparzialmente con il dovuto rispetto per i diritti processuali e i principi generali di diritto comunitario.

Violazione dell'art. 190 del Trattato CE, dato che la motivazione imprecisa, incompleta e contraddittoria esposta dalle istituzioni comunitarie rende impossibile conoscere i motivi reali e precisi delle loro decisioni.

Ricorso del Syndicat Départemental de Défense du Droit des Agriculteurs (S.D.D.D.A.) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 1996

(Causa T-47/96)

(96/C 180/81)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 marzo 1996, il Syndicat Départemental de Défense du Droit des Agriculteurs (S.D.D.D.A.), con sede in Beaucaire (Francia), con l'avv. Olivier Girard, del foro di Nîmes (Francia), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare la carenza della Commissione europea in quanto questa non si è pronunciata chiaramente sul problema dell'applicabilità delle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE con riguardo al monopolio del regime legale di previdenza sociale esistente in Francia nei settori dell'«assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita» e dell'«assicurazione sulla vita»;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fa carico alla Commissione di non aver dato seguito al reclamo da esso depositato contro lo Stato francese per violazione delle disposizioni delle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE. Queste due direttive sanciscono il principio della soppressione di qualsiasi monopolio nel settore dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione sulla vita, e consentono a qualsiasi assicuratore stabilito nella Comunità di coprire qualsivoglia rischio.

Esso assume che queste due direttive costituiscono oggetto di un rifiuto sistematico d'applicazione da parte delle autorità francesi e che, al fine di mantenere il monopolio del regime in materia, i pubblici poteri francesi hanno fatto adottare la legge 4 febbraio 1995, n. 95/116, recante diverse disposizioni di ordine sociale, il cui art. 43 prevede una pena detentiva, nonché un'ammenda, per chiunque «inciti gli amministratori a rifiutare ... di iscriversi ad un ente di previdenza sociale». Il ricorrente ne deduce che la Francia vuole mantenere intatto il sistema di monopolio.

Secondo il ricorrente, la Commissione si è limitata, in risposta al suo reclamo, ad affermare che le direttive in causa non riguardano i regimi legali di previdenza sociale ed ha preso a pretesto una questione pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte (causa C-238/94) per non adempiere il suo obbligo di motivazione.

Ricorso della società Acme Industry Co. Ltd contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 29 marzo 1996

(Causa T-48/96)

(96/C 180/82)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 29 marzo 1996 la società Acme Industry Co. Ltd, rappresentata dall'avv. Jacques H.J. Bourgeois, del foro di Bruxelles, dello studio legale Baker & McKenzie, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch & Wolter, 11, rue Goethe, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento n. 5/96 nella parte in cui riguarda la società Acme Industry Company Ltd.;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società privata il 65% della quale è detenuta dalla holding giapponese Nisshin Industry Co. Ltd. e la cui unica attività riguarda la produzione di forni a microonde, impugna il regolamento (CE) del Consiglio n. 5/96, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di forni a microonde originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto.

Il ricorso è basato sui seguenti motivi:

- Violazione del regolamento n. 2423/88, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea (regolamento base), a causa del rifiuto del Consiglio e della Commissione di calcolare il valore costruito con riguardo alle vendite effettuate dall'esportatore nello stesso settore commerciale nel paese di esportazione (Giappone).
- Violazione del principio generale di non discriminazione, essendo stati applicati per quanto riguarda gli importi della SG&A le spese ed i profitti dell'esportatore coreano, il quale ha una struttura commerciale sostanzialmente diversa, allo scopo di calcolare il valore costruito normale dei prodotti della ACME.
- Il Consiglio avrebbe dovuto applicare la limitazione prevista nell'art. 2, n. 6, del regolamento n. 3283/94, allo scopo di stabilire l'ammontare del profitto che va ricompreso nel calcolo del valore costruito normale. Sebbene, conformemente alla sua formulazione esplicita, il regolamento non fosse ancora in vigore, è un principio generale di equità applicare una norma che non è ancora tecnicamente in vigore, in quanto per il singolo interessato sia meno rigorosa del testo normativo precedente. In subordine, il Consiglio avrebbe dovuto interpretare il regolamento n. 2423/88 alla luce dell'art. 2.2.2 del codice antidumping dell'Uruguay Round.

- Il regolamento impugnato non è adeguatamente motivato, in quanto il Consiglio non ha preso in considerazione l'argomento della ricorrente basato sulla richiesta del produttore collegato thailandese di stabilire il valore normale per la Thailandia in base alle vendite effettuate dalla società collegata del detto produttore sul mercato giapponese.
- Violazione del regolamento base, essendo stato fatto un confronto tra il valore normale e il prezzo di esportazione, il quale viola l'art. 2, n. 9, lett. a), ii), di detto regolamento.

Ricorso delle società Primex Produkte Import-Export GmbH & Co. KG, Gebr. Kruse GmbH e Interporc Im- und Export GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 12 aprile 1996

(Causa T-50/96)

(96/C 180/83)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 12 aprile 1996 le società Primex Produkte Import-Export GmbH & Co. KG, con sede in Bad Homburg (RFG), Gebr. Kruse GmbH, con sede in Amburgo (RFG) e Interporc Im- und Export GmbH, con sede in Amburgo (RFG), rappresentate dall'avv. Georg M. Berrisch, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Guy Harles, dello studio legale Arendt & Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 26 gennaio 1996 nelle pratiche REM 8/95, 11/95 e 12/95 (Doc. COMM. C(96) 180 def.) rivolta nei confronti della Repubblica federale di Germania, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
- condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha stabilito che, in base alle domande proposte dalle ricorrenti e presentate dalla Germania ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, non va concesso alle ricorrenti lo sgravio dei dazi all'importazione. Queste domande fanno riferimento all'importazione dall'Argentina di carne bovina pregiata dalla c.d. «qualità Hilton», per la quale erano stati presentati alle autorità doganali certificati di autenticità falsificati delle autorità argentine.

Primo motivo

La decisione sarebbe basata su un fondamento giuridico errato. Quello giusto sarebbe l'art. 239 del codice doganale e non l'art. 13 del sopracitato regolamento.

Secondo motivo

La Commissione avrebbe ritenuto a torto che non ricorrero i presupposti per uno sgravio dei dazi all'importazione di cui all'art. 13 del regolamento. Nel controllo e nella sorveglianza delle importazioni nell'ambito del contingente Hilton la Commissione sarebbe incorsa in gravi errori e questi avrebbero reso possibile il verificarsi di importazioni, dietro presentazione di certificati di autenticità falsificati, nella misura ora accertata e per un periodo di oltre due anni. Nella decisione impugnata la Commissione avrebbe sottovalutato la portata del suo comportamento errato e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate.

Terzo motivo

La Commissione avrebbe violato norme procedurali essenziali, in quanto nella riunione degli esperti degli Stati membri tenutasi il 4 dicembre 1995 non avrebbe offerto al rappresentante della Germania alcuna possibilità di esprimere il proprio parere orale.

Quarto motivo

La Commissione avrebbe violato il diritto alla difesa delle ricorrenti, poiché avrebbe negato loro il diritto di essere sentite direttamente. La Commissione sarebbe stata tenuta a fare ciò, benché le norme procedurali del regolamento contenente il codice doganale non prevedano una partecipazione diretta delle ricorrenti al procedimento dinanzi alla Commissione.

Quinto motivo

La decisione impugnata sarebbe infine in contrasto con l'art. 190 del Trattato CE, in quanto non sarebbe sufficientemente motivata.

Ricorso della Miwon Co. Ltd contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 12 aprile 1996

(Causa T-51/96)

(96/C 180/84)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 12 aprile 1996 la Miwon Co. Ltd, rappresentata dall'avv. Jean-François Bellis, dello studio legale Van Bael & Bellis, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch & Wolters, 11, rue Goethe, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (CE) del Consiglio 19 gennaio 1996, n. 81, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario, tra l'altro, della Repubblica di Corea, nella parte in cui pone a carico della ricorrente un dazio definitivo antidumping e dispone la riscossione di dazi provvisori antidumping relativamente a prodotti esportati dalla stessa ricorrente; e

— condannare il Consiglio a sostenere le spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto della Repubblica di Corea, produce una vasta gamma di prodotti alimentari e chimici, tra i quali il glutammato monosodico (in prosieguo: il «GMS»), un prodotto utilizzato come esaltatore di sapidità negli alimenti. Il 3 novembre 1995 essa ha proposto un ricorso di annullamento avverso il regolamento (CE) della Commissione n. 1754/95, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia⁽¹⁾. L'atto impugnato nel presente ricorso è il regolamento (CE) del Consiglio n. 81/96⁽²⁾, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan.

I motivi in base ai quali viene contestata la legittimità del regolamento impugnato possono essere riassunti nel modo seguente:

- 1) il Consiglio ha erroneamente determinato il margine di dumping della ricorrente e, quindi, il dazio antidumping della stessa, nel quale esso ha fissato il prezzo di esportazione della medesima ricorrente in base agli artt. 2, n. 8, lett. b), e 7, n. 7, lett. b), del regolamento antidumping, mentre avrebbe dovuto applicare esclusivamente l'art. 2, n. 8, lett. a);
- 2) l'accertamento del Consiglio secondo il quale le importazioni dai paesi sottoposti ad indagine avevano, prese singolarmente, continuato a provocare danni sostanziali all'industria comunitaria, è viziato da contraddizioni essenziali.

⁽¹⁾ Causa T-208/95, GU n. C 351 del 30. 12. 1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 15 del 20. 1. 1996, pag. 20.

Ricorso della Società Sogecable S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 16 aprile 1996

(Causa T-52/96)

(96/C 180/85)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 16 aprile 1996, la Società Sogecable S.A., avente sede in Madrid, rappresentata dagli avv.ti D. Santiago Martinez Lage e Rafael Allendesalazar Corcho, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Aloyse May, 31 Grand'rue, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale di primo grado voglia:

— annullare la decisione della Commissione contenuta nelle lettere del 6 e 7 febbraio 1996 indirizzate la prima

alla ricorrente e la seconda al Tribunal de Defensa de la Competencia de España e resa pubblica mediante dichiarazione del portavoce del Commissario competente per la politica della concorrenza in data 8 febbraio dello stesso anno, con la quale la Commissione dichiara che l'operazione di concentrazione consistente nell'assunzione del controllo in comune della società Cablevisión S.A. costituisce un'operazione di concentrazione di dimensione comunitaria;

— condannare la convenuta alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente osserva che, in data 26 luglio 1995, la Telefónica de España e la sua filiale Telecartera S.A., da un lato, e la Sociedad de gestión de cable S.A. e la Sociedad de televisión Canal Plus S.A. (due società che dal gennaio 1996 operano sotto un'unica ragione sociale definita dal marzo dello stesso anno con il termine SOGECABLE), dall'altra, hanno stipulato accordi con i quali si è operata la trasformazione della Sociedad General de Cablevisión S.A. in un'impresa di partecipazione a carattere concentrativo destinata a fornire servizi televisivi o altri servizi multimedia, ad esclusione dei servizi di telecomunicazione, alle locali società operanti via cavo. Poiché detti accordi implicavano l'effettuazione di un'operazione di concentrazione economica, le imprese firmatarie hanno accertato se si trattava di operazione di dimensione comunitaria, ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 4046/89. Dopo uno studio dei dati della pratica, dette imprese hanno concluso trattarsi di una concentrazione su scala nazionale, che quindi esulava dalla sfera d'applicazione del regolamento. La Commissione ha invece ritenuto che la creazione di Cablevisión è una concentrazione di dimensione comunitaria.

Con il presente ricorso, fondato sulla violazione dell'art. 5.4 del regolamento n. 4064/89, si impugna detta decisione.

Secondo la ricorrente, l'iter logico della Commissione è stato essenzialmente questo: la Sogecable è controllata in comune da due dei suoi azionisti, Prisa (Promotura de Informaciones S.A.) e Canal Plus Francia (Canal Plus S.A.); di conseguenza, in applicazione dell'art. 5.4 del regolamento n. 4064/89, al giro d'affari della Sogecable deve aggiungersi il giro d'affari della Prisa e quello della Canal Plus Francia, questo cumulo porta il volume dell'operazione ad una dimensione comunitaria.

La ricorrente sottolinea che solo la Prisa si trova, rispetto alla Sogecable, in una delle situazioni tratteggiate all'art. 5.4 del regolamento, ed in particolare in quella prevista nell'ultimo punto (diritto di gestire gli affari dell'impresa), però questa non è affatto la posizione della Canal Plus Francia. In realtà la Commissione, nella motivazione della sua decisione, tenta di sostituire i criteri chiari, tassativi e formali di cui all'art. 5.4 con quelli più vaghi, imprecisi e pratici di cui all'art. 3.3, che non mira a determinare la possibile dimensione comunitaria dell'operazione, bensì cerca solo di definire quando un'operazione debba qualificarsi concen-

trazione. Così facendo, la Commissione contravviene all'art. 5.4, che è l'unico applicabile nella fattispecie.

In subordine, pur ammettendo la denegata ipotesi che la Sogecable fosse «controllata in comune» dalla Prisa e dalla Canal Plus Francia, come sostiene la Commissione, la ricorrente osserva, in primo luogo, che la Prisa e la Canal Plus Francia non disporrebbero in comune di alcuno dei diritti e delle facoltà enunciati all'art. 5.4, lett. b), e, in secondo luogo, che, anche se disponessero in comune delle facoltà e dei diritti di cui all'art. 5.4, lett. b), il loro giro d'affari non andrebbe cumulato alla cifra d'affari della Sogecable, in applicazione dell'art. 5.4, lett. c).

Ricorso del Syndicat des Producteurs de viande bovine de la Coordination rurale, del Syndicat des Producteurs de lait de la Coordination rurale e del signor Philippe de Villiers contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 aprile 1996

(Causa T-53/96)

(96/C 180/86)

(Lingua processuale: il francese)

Il 16 aprile 1996 il Syndicat des Producteurs de viande bovine de la Coordination rurale ed il Syndicat des Producteurs de lait de la Coordination rurale, con sede in L'Isle Jourdain (Francia), ed il signor Philippe de Villiers, residente in Les Aubretières (Francia), tutti con l'avv. Alexandre Varaut, del foro di Parigi, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare la Commissione europea responsabile, in base agli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, per la mancata adozione di provvedimenti di tutela della sanità pubblica in occasione della comparsa dell'encefalopatia spongiforme bovina, cosiddetto «morbo della mucca pazza»;
- condannare l'Unione europea a pagare al Syndicat des Producteurs de viande bovine de la Coordination rurale, al Syndicat des Producteurs de lait de la Coordination rurale e al signor Philippe de Villiers la somma di 1 FF a titolo di risarcimento simbolico del danno morale subito;
- nominare un perito di suo gradimento allo scopo di stabilire il danno subito dal Syndicat des Producteurs de viande bovine de la Coordination rurale e dal Syndicat des Producteurs de lait de la Coordination rurale.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti rimproverano alla Commissione di non aver adottato, nell'ambito del suo compito di sorveglianza del

commercio tra Stati membri, della sanità pubblica e della tutela dei consumatori, idonei provvedimenti di tutela della sanità pubblica in occasione della comparsa dell'encefalopatia spongiforme bovina (in prosieguo: la «ESB»), cosiddetto «morbo della mucca pazza». Infatti, essi sottolineano che le iniziative intraprese alla Commissione dal 1988 per prevenire il diffondersi dell'ESB e, eventualmente, della malattia di Creutzfeldt-Jacob, devono essere considerati insufficienti, tenuto conto delle misure di embargo improvvisamente decise dalla stessa Commissione il 26 marzo 1996, la quale tuttavia è in possesso, a tutt'oggi, soltanto di un'informazione su un rischio potenziale. I ricorrenti assumono che la Commissione è responsabile in quanto ha violato il principio di proporzionalità ed ha proceduto ad una valutazione erronea dei fatti, provocando un rischio per la sanità pubblica ed i consumatori ed una palese incidenza sul commercio dei bovini nell'Unione europea.

Benché il primo caso registrato di mucca pazza risalga al 1986 in un'azienda agricola del Kent in Gran Bretagna e malgrado numerose comunicazioni scientifiche o giornalistiche, riservate o pubbliche, sui rischi del diffondersi dell'ESB e sui rischi di contagio sull'uomo, la Commissione, adducendo a pretesto la mancanza di certezze scientifiche, non ha adottato il solo provvedimento doveroso in presenza di un rischio di sanità pubblica, vale a dire il divieto totale delle esportazioni e l'eventuale abbattimento delle mandrie.

I ricorrenti ritengono che la Commissione sia venuta meno al suo obbligo di sorveglianza degli scambi intracomunitari. In seguito a questo inadempimento essi hanno subito, come ogni cittadino europeo, un danno morale di cui chiedono il risarcimento; taluni dei ricorrenti fanno valere anche l'esistenza di danni materiali, la cui entità dovrà essere accertata nel corso del giudizio.

Ricorso delle società Oleifici Italiani S.p.A. e F.lli Rubino Industrie Olearie S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 aprile 1996

(Causa T-54/96)

(96/C 180/87)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 17 aprile 1996, la società Oleifici Italiani S.p.A., con sede in Ostuni (BR, Italia), e la società F.lli Rubino Industrie Olearie S.p.A., con sede in Bari (Italia), con gli avvocati Antonio Tizzano e Gian Michele Roberti, entrambi del foro di Napoli, con domicilio eletto in Bruxelles, presso lo studio legale Tizzano, Place du Grand Sablon 36, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione contenuta nella lettera del Direttore generale della Direzione

Generale Agricoltura (GD VI) — direzione G, Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG) — Sig. G. Legras, del 7 febbraio 1996 (n. prot. VI/000513), con cui si disponeva il blocco di ogni pagamento dovuto per il magazzinaggio di olio di oliva nelle campagne 1991/92 e 1992/93;

- ordinare il risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti in conseguenza del comportamento, considerato illegittimo, della Commissione.
- condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti da alcuni anni sono iscritte nell'Albo degli Assuntori dell'AIMA (Azienda per gli Interventi nel Mercato Agricolo). In tale veste, esse provvedono all'espletamento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dell'olio di oliva in conformità alla regolamentazione comunitaria. Per le campagne 1991/92 e 1992/93 le ricorrenti hanno immesso in assuntoria 16 653,566 tonnellate di olio vergine di oliva. All'atto del conferimento, l'AIMA ha effettuato i controlli e le analisi prescritte dalla disciplina comunitaria. Avendo riscontrato la piena conformità dell'olio conferito, la stessa AIMA ha regolarmente proceduto al pagamento del corrispettivo ai proprietari dell'olio medesimo.

Nel novembre 1993 il servizio FEAOG della DG VI della Commissione ha disposto un'indagine di carattere generale sugli oli ammessi all'intervento in Italia.

Nell'ambito di tale verifica è stato effettuato un campionamento in contraddittorio dell'olio, e i campioni sono stati inviati ad un laboratorio di analisi spagnolo. L'analisi ha consentito di determinare che l'olio esaminato presentava, salvo che per il parametro relativo alle cere, valori pienamente conformi ai criteri dettati dalla disciplina comunitaria; nondimeno, in considerazione dello scostamento evidenziato riguardo alle cere, il laboratorio ha concluso riscontrando la presenza di olio di sansa nel campione controllato. La Commissione, tenuto conto delle obiezioni e delle richieste formulate dalle autorità italiane, ha accolto la domanda di procedere ad un'analisi di appello presso un laboratorio italiano; i rilievi sollevati dalla Commissione riguardo a presunte anomalie dell'olio in questione hanno comunque impedito il pagamento agli assuntori delle somme loro dovute.

Alla fine del marzo 1995 anche l'autorità giudiziaria italiana ha avviato un'indagine sull'olio di cui trattasi, disponendone altresì il sequestro. Nel giugno 1995 una delle ricorrenti ha inviato al laboratorio spagnolo tre campioni di olio d'oliva provenienti dai serbatoi oggetto di sequestro; la seconda analisi compiuta da questo laboratorio riconosce che, laddove tutti gli altri valori risultino conformi alla norma, un tenore di cere superiore al limite non è di per sé

indicativo di presenza di olio di sansa (e dunque di operazioni di commistione irregolari), ma è da ricondursi ad un processo chimico del tutto naturale dovuto all'invecchiamento dell'olio. Le conclusioni del laboratorio spagnolo hanno trovato piena conferma nei risultati della perizia disposta dall'autorità giudiziaria italiana.

A seguito dei risultati di questi ultimi accertamenti analitici, la Commissione ha riconosciuto l'ammissibilità all'intervento dell'olio in questione (lettera all'AIMA del Direttore della DG VI del 2 ottobre 1995, lettera all'AIMA del Direttore Generale della DG VI del 23 novembre 1995 e lettera del Direttore della DG VI del 6 febbraio 1996). Malgrado le inequivoche prese di posizione della Commissione, il Direttore Generale della DG VI, con lettera del 7 febbraio 1996, pregava lo Stato membro di provvedere ad effettuare un'analisi di revisione sui campioni in possesso del FEAOG presso un laboratorio indipendente, di informarne le parti interessate e di bloccare nel frattempo ogni fideiussione e/o pagamento riguardante gli oli di cui trattasi. In presenza di tale comportamento le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

Le ricorrenti fanno valere che la lettera del 7 febbraio 1996, nella misura in cui impone il blocco proprio dei pagamenti e delle fideiussioni attinenti agli oli di cui si è detto, si configura come una revoca retroattiva di un atto legittimo attributivo di diritti o vantaggi ai singoli, revoca che, conformemente ad una costante giurisprudenza, è da ritenersi contraria ai principi giuridici generali riconosciuti dall'ordinamento comunitario e in particolare al fondamentale principio della tutela dei diritti quesiti. Anche a prescindere di questa violazione, va comunque rilevato che le citate lettere della Commissione del 2 ottobre e del 23 novembre 1995 costituivano atti tali da ingenerare quanto meno un legittimo affidamento in capo alle ricorrenti in ordine alla conformità dell'olio da queste detenuto ed alla corresponsione dei relativi pagamenti; la successiva, impreveduta ed ingiustificata inversione di rotta da parte della Commissione appare pertanto in netto contrasto con il principio del rispetto del legittimo affidamento più volte enunciato dalla giurisprudenza comunitaria. Le ricorrenti ritengono altresì che la Commissione, nel decidere di bloccare i pagamenti, è incorsa in uno sviamento di potere ed in un manifesto errore di apprezzamento di essenziali circostanze di fatto. Infine, le ricorrenti segnalano che la Commissione non si è conformata ai criteri di proporzionalità nella misura in cui, con la lettera del 7 febbraio 1996, ha richiesto il blocco dei pagamenti relativi non solo alle partite di olio «contestate» — le partite, cioè, per le quali era stato rilevato un livello elevato di cere — ma anche alle partite di olio per le quali non era stata riscontrata alcuna anomalia del parametro cere.

Le ricorrenti chiedono altresì il risarcimento dei danni (danno emergente e lucro cessante) provocati dal denunciato comportamento della Commissione, ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato.

Ricorso di Alberto Maccaferri contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 aprile 1996

(Causa T-56/96)

(96/C 180/88)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 aprile 1996, Alberto Maccaferri, residente in Bologna (Italia), con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di non nominarlo al posto che ha costituito oggetto della selezione 62T/XXIII/93 diretta a coprire il posto di dipendente temporaneo di grado A 4/5 presso la DG XXIII «Politica delle imprese, commercio, turismo e comunicazione, Settore attuazione delle semplificazioni amministrative nella Comunità»;
- annullare la decisione di trasferire il posto di bilancio di dipendente temporaneo di grado A 4/5 presso la DG XXIII ad un'altra direzione generale e di sostituirlo col posto di bilancio di dipendente temporaneo di grado B;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione della Commissione di non nominarlo ad un posto di grado A5/A4 presso la DG XXIII, che costituisce oggetto dell'avviso di selezione 62T/XXIII/93, nonostante il fatto che egli sia stato iscritto nell'elenco dei vincitori. Con nota del direttore della direzione B «Azioni comunitarie a favore delle imprese», è stato chiesto al direttore generale della DG XXIII «di prevedere le disposizioni utili» perché egli potesse essere assunto il più rapidamente possibile. Questa domanda è rimasta senza esito.

Il ricorrente richiama l'attenzione sul fatto che egli è entrato in servizio presso la Commissione nel 1993 come dipendente ausiliario, e che, al termine del suo contratto di dipendente ausiliario, è stato assunto da una società privata al fine di essere messo a disposizione della DG XXIII della Commissione per svolgere il lavoro che egli esercitava in quanto dipendente ausiliario.

Il ricorrente basa il ricorso sui motivi seguenti:

Violazione delle norme sulla copertura dei posti vacanti e dell'obbligo di motivazione. Nel procedimento controverso risulta che l'APN ha scambiato il posto di bilancio oggetto

della procedura di assunzione in causa con un posto di dipendente temporaneo di grado B1 presso un'altra direzione generale, e che né il ricorrente né gli altri vincitori sono stati informati di tale scambio né dei motivi chiari, precisi e completi che lo giustificano. Il ricorrente aggiunge che, siccome cui l'APN ha organizzato la detta selezione per ricoprire un posto preciso di grado A5/A4 presso la DG XXIII, è in violazione delle norme sulla copertura dei posti vacanti, che l'istituzione convenuta ha derogato nel caso di specie alla norma che le impone di provvedervi mediante la nomina di un vincitore iscritto nell'elenco degli idonei stilato dalla commissione di selezione.

Sviamento di potere, in quanto, secondo il ricorrente, risulta che la effettiva motivazione dello scambio di posti controverso è l'assunzione, in quanto dipendente temporaneo di grado B1, d'un candidato scelto in anticipo, mentre le necessità del servizio hanno costretto la Commissione a stipulare un contratto di prestazione di servizi con un'impresa privata al fine di mettere il ricorrente a sua disposizione.

Violazione del legittimo affidamento. Infatti, tanto il ricorrente quanto gli altri vincitori della selezione 62T/XXIII/93 potevano legittimamente aspettarsi di vedere il posto messo a concorso coperto mediante l'assunzione di uno di loro.

Ricorso del signor Livio Costantini contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 22 aprile 1996

(Causa T-57/96)

(96/C 180/89)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 22 aprile 1996 il signor Livio Costantini, funzionario del ruolo scientifico-tecnico della Commissione, in servizio presso l'Agenzia internazionale per l'energia atomica di Vienna, con l'avvocato Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione della Repubblica Italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Ernest Arendt, 8-10 rue Mathias Hardt, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede il Tribunale voglia:

- annullare il rifiuto, opposto al ricorrente, di liquidare nella fattispecie le indennità di nuova sistemazione e giornaliera;
- dichiarare che la Commissione è tenuta a corrispondere le somme spettanti a norma degli artt. 5 e 10 dell'Allegato VII dello Statuto per i funzionari ovvero quelle che potrebbero risultare da una ridefinizione delle sue spettanze ai sensi dell'art. 38 dello Statuto;

- il tutto con interessi dell'8% dalla domanda al saldo;
- con vittoria di spese ed onorari di causa.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, funzionario del ruolo scientifico-tecnico della Commissione presso lo Stabilimento del Centro comune di ricerca ad Ispra, sostiene l'illegittimità del rifiuto di corrispondere le indennità di nuova sistemazione e giornaliera al rientro da un periodo di servizio esterno presso l'Agenzia internazionale per l'energia atomica di Vienna. La decisione impugnata riposa sulle considerazioni che l'interessato non avrebbe incontrato particolari difficoltà a reinserirsi nell'ambiente di origine né avrebbe avuto necessità di effettuare un nuovo trasloco, avendo recuperato la propria abitazione in Italia.

Secondo il ricorrente, le disposizioni dello Statuto in tema di indennità di prima sistemazione fanno esclusivo riferimento al fatto obiettivo che l'interessato sia stato costretto a trasferire altrove la propria residenza per ottemperare alle disposizioni dell'art. 20 dello Statuto. Infatti, quest'ultimo non richiede alcun requisito ulteriore e non prende in considerazione nessun altro elemento.

La giurisprudenza ha certo chiarito la portata delle disposizioni statutarie, ma lo ha fatto nell'ambito di situazioni di fatto caratterizzate dall'assenza dei presupposti di legge (mancato trasferimento della residenza oppure dei familiari, trasferimento a propria domanda e nel personale interesse ecc.) o addirittura da comportamenti in frode alla legge. Ciò non ha niente a che vedere col caso in esame, in cui sono regolarmente intervenuti il trasferimento in altro Stato dell'interessato e della sua famiglia, la locazione di un'abitazione in Austria ed il rientro d'ufficio in Italia.

Quanto al ricupero dell'abitazione italiana, ciò ha comportato un effettivo sacrificio economico per il ricorrente in quanto — vuoi per la scadenza certa del rientro, vuoi per le difficoltà legali di ricuperare l'abitazione italiana una volta che questa fosse stata posta in locazione — egli ha dovuto sopportare per tutto il periodo in questione gli oneri finanziari e le spese di esercizio di due abitazioni.

Per quanto riguarda il rifiuto di liquidare le indennità giornaliera, il ricorrente sostiene che il versamento di tali indennità è basato sullo stesso presupposto di cui sopra, vale a dire sul mutamento di residenza effettuato dal funzionario per conformarsi agli obblighi previsti dall'art. 20 dello Statuto. L'unica differenza con la indennità di nuova sistemazione consiste nel fatto che le indennità giornaliera vengono corrisposte sino all'«eventuale» trasloco o, diversamente, per un periodo massimo di sei mesi. La differenza quindi attiene solamente all'aspetto temporale.

Ricorso di Jean-Louis Burban contro Parlamento europeo, proposto il 25 aprile 1996

(Causa T-59/96)

(96/C 180/90)

(Lingua processuale: il francese)

Il 25 aprile 1996 Jean-Louis Burban, residente a Parigi, con l'avv. Jean-Pierre Spitzer, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand'Rue, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- accordare il risarcimento dei danni per un importo di 100 000 ECU per i danni materiali e di 100 000 ECU per i danni morali rispettivamente subiti dal ricorrente;
- condannare l'istituzione convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente di grado A 4, chiede di essere risarcito dei danni morali e materiali subiti a causa della compilazione tardiva dei rapporti informativi per i periodi 1991-1992 e 1993-1994.

A suo parere la convenuta ha non soltanto violato il principio della compilazione regolare e periodica dei rapporti informativi, ma anche omesso di adottare misure sostitutive atte ad ovviare all'assenza di questi ultimi al momento dello scrutinio per merito comparativo dei dipendenti candidati.

Il ricorrente sottolinea in proposito che l'unico rapporto, quello relativo al 1989, sulla cui base l'APN ha esaminato tutte le candidature dello stesso a partire dal 1990, può essere oggetto di contestazione. L'ex direttore dell'Ufficio di informazione per la Francia dell'istituzione convenuta, avrebbe abusato del suo potere discrezionale, all'epoca della compilazione del rapporto in parola, al fine di essere sostituito, non dal ricorrente, successore naturale in quanto vicedirettore, bensì da un amico personale estraneo al Parlamento europeo, tramite una procedura di concorso esterno.

Ricorso proposto il 30 aprile 1996 dal signor José Francisco Meoro Avilés contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-61/96)

(96/C 180/91)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 30 aprile 1996, il signor José Francisco Meoro Avilés, residente in Alcantarilla (Murcia, Spagna), con l'avv. D. Ramón Marés Salvador, del foro di Madrid, con domicilio

eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alain Lorang, 51, rue Albert Ier, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità dei bandi di concorso EUR/LA/97 e EUR/LA/98 relativi alla costituzione di due elenchi di riserva per l'assunzione di traduttori (LA 7/LA 6), e di traduttori aggiunti (LA 8), pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 1° marzo 1996;
- ingiungere alla Commissione della Comunità europee di modificare, ai sensi del disposto dell'art. 176 del Trattato che istituisce la CEE, il contenuto della «Guida per i candidati ad un concorso interistituzionale o a un concorso generale della Commissione» che viene regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, nonché di qualsiasi altra pubblicazione riferentesi all'accesso alla funzione pubblica comunitaria, nel senso di includere in maniera inequivocabile l'ingegneria tecnica nell'ambito dei «diplomi nazionali minimi che danno diritto ad essere ammessi ai concorsi generali» e, in concreto, nel capo dedicato ai candidati spagnoli a concorsi di categoria «A» e «LA»;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente asserisce che in Spagna esistono due tipi di corso completo di studi universitari sancito da un diploma finale: quello seguito dai laureati ed equivalenti (ingegneri e architetti), che ha una durata massima da quattro anni e mezzo a sei anni, e quello seguito dai diplomati universitari ed equivalenti (ingegneri tecnici e architetti tecnici), che ha una durata massima di tre anni e mezzo circa. Tanto i laureati quanto i diplomati universitari effettuano studi universitari completi sanciti da un diploma finale riconosciuto ufficialmente dallo Stato spagnolo. I bandi di concorso EUR/LA/97 e EUR/LA/98, che vengono impugnati con il presente ricorso, richiedono come condizione di accesso il possesso, come minimo, del diploma di laurea. Ciò comporta la non ammissione al concorso degli ingegneri

tecnici. Lo stesso non avviene in relazione alle altre persone che si trovano in possesso di titoli equivalenti di altri paesi membri della Comunità, come la Repubblica federale di Germania, il Regno Unito o la Danimarca («Fachhochschulabschluss», «University Degree or equivalent», «Kandidatensamen», a cui è consentita la partecipazione ai citati concorsi di grado A/LA.

Il ricorrente basa il suo ricorso sui seguenti argomenti:

- il testo dei bandi di concorso impugnati travisa e restringe ingiustificatamente, per quanto riguarda i cittadini spagnoli, il disposto dell'art. 5 dello Statuto del personale al solo scopo di discriminare gli ingegneri tecnici che hanno ottenuto il diploma in Spagna, impedendo loro l'ammissione ai concorsi A/LA e, di conseguenza, ai posti di lavoro corrispondenti. Con ciò la Commissione si rende responsabile di uno sviamento manifesto di procedura e di uno sviamento di potere. Inoltre, dato che i bandi non rispettano gli artt. 5 dello Statuto e 7 del Trattato CE, sono altresì violati i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento nonché il diritto di accedere alla funzione pubblica comunitaria alle condizioni prescritte dallo Statuto.
- Gli atti impugnati violano nel contempo il principio di parità di trattamento, dato che danno luogo ad una discriminazione in base alla cittadinanza senza che vi sia un motivo obiettivo che la giustifichi.
- Il comportamento della Commissione viola altresì la direttiva 89/48, relativa al riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, applicabile per analogia alla funzione pubblica comunitaria.
- Il requisito del «diploma di laurea» per l'ammissione dei candidati spagnoli alla funzione pubblica comunitaria non è necessario né appropriato per raggiungere l'obiettivo sancito all'art. 5 dello Statuto, e cioè quello di inserire nella funzione pubblica comunitaria persone in possesso di cognizioni di livello universitario. Esiste pertanto una chiara violazione del principio di proporzionalità.